

SOTTOSEZIONE ...

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2021 - 2023
anno 2023

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

(articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

PARTE I

Contenuti generali

1. PRINCIPI

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, nel rispetto delle previsioni delle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione .

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. **L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064) aggiornato in data 22.7.2021.**

Lo scorso 3 febbraio 2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha presentato gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza", con cui ha voluto fornire, a tutte le Amministrazioni tenute all'adozione di misure per la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa nonché del diritto di accesso civico, un quadro quanto più esaustivo dei contenuti che i documenti di pianificazione devono ricomprendere al fine della loro completezza e capacità di incidere effettivamente sul fenomeno che intendono prevenire.

All'interno degli "Orientamenti", l'ANAC fornisce alcuni spunti utili che possono essere utilizzati dalle Amministrazioni quali indirizzi strategici per la futura pianificazione e programmazione degli interventi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Di seguito, una disamina dei principali indirizzi strategici.

1. Integrazione dei sistemi di risk management per la prevenzione della corruzione con i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno delle Amministrazioni .

Tale attività di integrazione, con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, trasparenza e performance, avverrà in modo del tutto naturale nel momento in cui le Amministrazioni saranno tenute all'adozione del PIAO. Difatti questo nuovo strumento di pianificazione e programmazione intende unificare in un unico documento tutto ciò che riguarda gli argomenti precedentemente richiamati.

Particolare attenzione dovrà, invece, essere riservata dagli Enti alla realizzazione di meccanismi di una integrazione strutturata, anche attraverso un continuo scambio di informazioni, fra il sistema di risk management ed il sistema dei controlli interni come disciplinati dall'art. 147 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000. In tal senso, le attività di controllo interno, quali il controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. art. 147-bis, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) o la rilevazione della qualità dei servizi (cfr. art. 147, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 267/2000), potranno

rappresentare un efficace sistema di audit, volto sia al monitoraggio periodico dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, sia a costituire la base per il riesame dell'intero sistema di prevenzione della corruzione di ciascuna Amministrazione, nell'ottica di

un suo miglioramento continuo.

2. Formazione quale strumento fondamentale per incrementare la conoscenza e la consapevolezza dell'utilità dei piani.

Al fine di creare nell'amministrazione una cultura dell'anticorruzione e della trasparenza, punto di forza è la programmazione e l'attuazione di percorsi di formazione rivolti al personale, specie quello addetto alle aree a maggior rischio corruttivo, che attraverso l'illustrazione della strategia di risk management adottata da ciascun Ente, consenta la sua diffusione nell'organizzazione facilitandone l'attuazione.

3. Collaborazione tra il RPCT e organi di indirizzo, referenti e responsabili delle strutture.

Con la prossima adozione del PIAO, tutti i soggetti coinvolti nella definizione delle strategie di una Amministrazione dovranno mettere a fattore comune le proprie conoscenze e le proprie competenze, affinché l'integrazione prevista dal nuovo strumento di pianificazione e programmazione non sia solo su carta ma diventi effettiva, attraverso l'unificazione di azioni che fino ad ora viaggiano parallelamente all'interno di ciascuna organizzazione. Oltre a ciò, sarà anche necessario progettare e realizzare nuovi flussi informativi volti sia a realizzare la fase preparatoria del PIAO, sia il monitoraggio dello stato di attuazione.

4. Monitoraggio periodico per la valutazione dell'effettiva attuazione delle azioni di prevenzione e trasparenza e riesame complessivo del sistema di gestione del rischio.

Sarà opportuno implementare gli attuali sistemi di monitoraggio, al fine di consentire di ripartire dalle risultanze del ciclo precedente ed utilizzare l'esperienza acquisita per apportare i necessari ed opportuni aggiustamenti alla strategia di prevenzione adottata. Inoltre, è auspicabile la realizzazione di un sistema di riesame volto a valutare l'adeguatezza del sistema di prevenzione della corruzione nel suo complesso, in una prospettiva più ampia, anche con riferimento all'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione che confluiranno all'interno del PIAO.

5. Incremento del grado di automazione e digitalizzazione dei processi.

Sin dal primo PNA, l'automazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi ha rappresentato una delle principali misure di prevenzione volta non soltanto a garantire tracciabilità, verificabilità e imparzialità dell'operato delle Amministrazioni, ma anche a semplificare e rendere più accessibili e trasparenti le attività di una Amministrazione. Complice la pandemia e la forte spinta alla digitalizzazione, che rappresenta uno dei principali fattori abilitanti per una buona riuscita del PNRR, la strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza di ciascun Ente non potrà prescindere dall'individuare misure volte ad incrementare il livello di digitalizzazione dei processi, sempre tenendo presenti i criteri e le misure di accessibilità e fruibilità degli strumenti adottati.

PARTE II - I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

2.1. Il responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il *responsabile della prevenzione della corruzione*.

Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Nel Comune di Samolaco con il presente atto il Segretario Comunale è confermato responsabile della prevenzione della corruzione.

Il fatto che la funzione di responsabile della prevenzione sia attribuita preferibilmente al Segretario comunale consente di ritenere inapplicabile, per gli enti locali, la disposizione contenuta nella circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013, che porterebbe a ritenere non conferibile tale incarico a chi svolga funzioni di diretta collaborazione con gli organi d'indirizzo politico, ruolo questo connotato con la figura del Segretario comunale.

Per quanto riguarda invece le perplessità espresse nella suddetta circolare e le esplicite e perentorie riserve espresse dalla ex CIVIT riguardo alla compatibilità del ruolo di responsabile della prevenzione con quello di responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari del Comune, questo ente proporrà a livello comprensoriale una gestione associata che consenta di superare le criticità espresse nella circolare, nell'ottica di quanto esposto nell'intesa Governo – Regioni – Enti Locali del 24/7/2013.

In attesa di tale soluzione si ritiene comunque che a questo ente possa applicarsi il "modulo flessibile rispetto alle previsioni generali" indicato nella suddetta intesa e che "considerata la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipica" degli enti di piccole dimensioni (come tali dovendosi considerare gli enti, quale il Comune di Samolaco, privi di figure dirigenziali) consente comunque, in via eccezionale, la coincidenza della figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

Compatibilmente con le problematiche e le difficoltà indicate, si eviterà l'attribuzione di competenze gestionali al Segretario comunale, per evitare conflitti di competenza con la figura di responsabile anticorruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- ✓ entro il 31 gennaio di ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012), termine prorogato al 31 marzo 2021 a seguito emergenza sanitaria .
- ✓ ogni anno definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (se le ragioni organizzative dell'ente consentono tale rotazione);
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno o differente termine prescritto pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.
- ✓

PROCESSO E MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL PTCPT - SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

A livello periferico la legge 190/2012 impone alla giunta comunale l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile per la prevenzione della corruzione propone all'approvazione della giunta il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Le PA devono pubblicare, secondo le indicazioni contenute nel PNA, il Piano triennale di prevenzione della corruzione nel sito internet sezione Amministrazione Trasparente.

Intento dell'Ente, tenuto conto delle ridotte risorse disponibili, anche in termini di scarsità di tempo che i funzionari sono in condizione di dedicare ai sempre crescenti adempimenti formali e burocratici e della necessità di evitare duplicazione di adempimenti, è quello di creare un sistema integrato, che tenda a coordinare i controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione con i seguenti:

- a) controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controlli di gestione tesi a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Nella stessa ottica e nello stesso sistema integrato occorre coordinare e perfezionare, anche quali strumenti da utilizzare ai fini della lotta alla corruzione, i seguenti meccanismi:

- a) l'applicazione della normativa in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (si veda la sezione relativa al programma triennale per la trasparenza e l'integrità);
- b) l'applicazione della normativa in materia di misurazione e valutazione delle prestazioni (come da piano esecutivo di gestione e piano per il miglioramento delle prestazioni);
- c) l'applicazione della normativa concernente il procedimento disciplinare, in connessione con il codice di comportamento comunale.

In tale contesto particolare attenzione, in coerenza con i principi introdotti nel PNA 2019 e confermati nei più recenti orientamenti Anac 2021, è riconosciuta all'esigenza di adattare la disciplina prevista dalla legge alla dimensione demografica di questo Comune, sciogliendo rigidità che

potrebbero essere di ostacolo al buon funzionamento dell'ente, secondo i sopra richiamati principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare la normativa e il piano nazionale anticorruzione devono essere applicati tenendo conto della realtà specifica degli enti locali, e, in particolare di quella di questo ente, delle sue dimensioni demografiche, dell'assenza di figure dirigenziali nell'organico e della sua struttura organizzativa; ciò vale in particolare per la problematica riguardante le incompatibilità ed i conflitti d'interesse a carico del responsabile della prevenzione della corruzione e a quella della rotazione del personale con funzioni di responsabilità.

Il presente piano è stato redatto nella consapevolezza del suo carattere di primo impianto, in un'ottica di "scorrevolezza", dovendosi approvare il piano annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno. Si tratta di un documento migliorabile, grazie all'apporto che, anche in sede applicativa, sarà dato da tutte le figure coinvolte.

Il piano si limita alle integrazioni e specificazioni ritenute necessarie rispetto alle disposizioni contenute nel piano nazionale, cercando di evitare di ripetere le disposizioni nello stesso contenute, alle quali si fa espresso rinvio.

2.3. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

La giunta comunale ha approvato il presente PTPC con deliberazione **numero 23 del 28.04.2022**

In coerenza con le indicazioni formulate da Anac l'organo consiliare ha partecipato al processo di formazione del PTCPT in sede di approvazione del Documento Unico di programmazione 2021/2023 - la cui parte strategica contiene la definizione degli obiettivi generali in materia di prevenzione della corruzione,

2.4. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione, nella persona del Segretario Comunale Marilina Speciale, la quale è anche Responsabile per la Trasparenza, hanno partecipato alla stesura del Piano i Responsabili di Area sotto elencati:

- Responsabile dell'area finanziaria sig.ra Clelia Guglielmana;

- Responsabile dell'area affari generali, tributi, socio-culturale, sport sig.ra Monica Guarinoni:
- Responsabile dell'area tecnica ing. Manzi Rafaele (in utilizzo extra orario di lavoro presso altro ente part time e a tempo determinato)

Non esiste una struttura organizzativa dedicata, di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione in fase di predisposizione del piano e controllo della sua attuazione, in quanto il Comune non ha dipendenti da poter adibire a tale funzione.

2.5. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Con avviso prot. n. 487/2022 pubblicato nella pagina iniziale del sito del comune è stato richiesto a chiunque avesse interesse di manifestare proposte e suggerimenti utili alla predisposizione del piano.

Alla data del **31.01.2022 non è pervenuta alcuna comunicazione in proposito.**

2.6. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano è pubblicato sulla pagina iniziale del sito istituzionale del comune, mediante un collegamento alla sezione "*amministrazione trasparente*", sotto-sezione "*altri contenuti / corruzione*", a tempo indeterminato.

Il Piano è raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale mediante un collegamento diretto.

Il piano è comunicato ai dipendenti al momento dell'assunzione in servizio.

PARTE III LA TRASPARENZA

3. La Sezione trasparenza

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare *"un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità"*.

Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di *"riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la *"trasparenza"* è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la *"pubblicazione"* (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 33/2013.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005, aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 179/2016).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 08.06.2016 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che entra in vigore il 23.06.2016, riscrivendo le regole in materia di accesso agli atti.

Tale decreto denominato Freedom of Information Act (Foia) costituisce uno dei decreti della riforma Madia, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 maggio 2016 ed è destinato a rivoluzionare il rapporto tra cittadino e P.A.

Molte sono le novità che richiederanno una diversa impostazione della gestione organizzativa degli Enti pubblici.

Il provvedimento disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni che verrà garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite:

- l'accesso civico;

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Il nuovo accesso civico

Viene sancito il principio per cui, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

A seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 33 del 2013 "Decreto trasparenza" l'esercizio del diritto non sarà più sottoposto alla legittimazione soggettiva del richiedente che dovrà dimostrare di avere un interesse legittimo all'accesso, ma diverrà un'istanza di accesso civico nella quale il richiedente dovrà solo indicare i dati, e le informazioni o i documenti richiesti senza specificare la motivazione per la quale presenta la richiesta.

Inoltre gli stessi obblighi sono estesi anche alle società in controllo pubblico, alle società partecipate, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro finanziate da pubbliche amministrazioni.

L'istanza potrà essere trasmessa anche per via telematica e andrà presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'Ufficio interessato che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'Ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad un eventuale altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
4. al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (quando l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria).

Il rilascio di dati potrà anche avvenire in formato elettronico o cartaceo ed in tal caso sarà gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Comunicazione ai soggetti controinteressati

E' stato evidenziato un passaggio fondamentale ed indispensabile nell'ambito dell'istruttoria procedimentale di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. Il procedimento di accesso civico dovrà concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione. Nel mentre il termine di trenta giorni si intende sospeso. Per il comma nono, gli stessi rimedi consentiti al richiedente sono consentiti anche al controinteressato, nel caso in cui sia stata accolta la richiesta di accesso, nonostante la sua opposizione.

Se l'amministrazione interessata accoglie la richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, ne deve dare comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati e l'accesso civico, potrà essere rifiutato solo se il diniego risulterà necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 2. la sicurezza nazionale; 3. la difesa e le questioni militari; 4. le relazioni internazionali; 5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso potrà inoltre essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 1. la protezione dei dati personali; 2. la libertà e la segretezza della corrispondenza; 3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

E' stato evidenziato da taluni commentatori come le motivazioni legate al diniego sono ancora molto ampie e potranno dare origine facilmente a conseguente contenzioso amministrativo. Sarà compito soprattutto della giurisprudenza trovare il giusto equilibrio per contemperare le contrapposte esigenze di privatezza con le esigenze di trasparenza.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato a tutela degli interessi di privacy di terzi, il responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ma se si tratta di regioni o degli enti locali, il ricorso potrà essere presentato anche al difensore civico che si dovrà pronunciare entro trenta giorni.

Corre l'obbligo evidenziare che, e ciò potrebbe costituire una ulteriore problematica e incongruenza, in base all'art. 152 del codice in materia di riservatezza dei dati, tutte le controversie riguardanti l'applicazione del codice sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati.

Le nuove regole sulla pubblicazione degli atti

Sarà compito dell'Anac identificare i dati, le informazioni e i documenti che saranno oggetto di pubblicazione obbligatoria e quelli per i quali sarà sufficiente la pubblicazione di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. Inoltre attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione potrà precisare gli obblighi di pubblicazione, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Per ciò che riguarda l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni si prevede l'utilizzo del sito internet denominato "Soldi pubblici" gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Esso consentirà la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

Ciascuna amministrazione dovrà indicare in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni. Occorrerà pubblicare sul sito istituzionale, in un'apposita parte della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Inoltre l'obbligo di pubblicazione degli incarichi conferiti, delle indennità corrisposte e della situazione patrimoniale già in vigore per i titolari di incarichi politici di amministrazione o governo viene esteso anche ai titolari di incarichi dirigenziali (o posizioni organizzative cui sono affidate deleghe dirigenziali) a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. A tal fine ogni dirigente dovrà comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e l'amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale e si dovrà tenere conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

Nella sezione concorsi andranno pubblicati anche i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte.

Al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, andranno pubblicati anche i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Andranno infine pubblicati anche gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, con indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

Obblighi di pubblicazione nel sito degli incarichi conferiti nelle società controllate

Il nuovo articolo 15 bis prevede che le società a controllo pubblico debbano pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali e per i due anni successivi alla cessazione: gli estremi dell'atto di conferimento

dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione e la durata dell'incarico; il curriculum vitae; i compensi per l'incarico; il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura.

Sono previste sanzioni pari alla somma corrisposta per il compenso in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione a carico del soggetto che ha effettuato il pagamento e del soggetto tenuto alla pubblicazione.

Conclusione del procedimento

E' di fatto abolito il silenzio significativo, ossia il silenzio - rigetto previsto dall'art. 25 c.4 della Legge 241/1990. Il sesto comma prevede che la richiesta di accesso deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con una comunicazione al richiedente e anche ai contro interessati, eventualmente esistenti. Qualora, tuttavia, vi sia stata l'opposizione del contro interessato, la comunicazione dell'esito positivo dell'accesso deve essere data prima al controinteressato e, non prima che siano decorsi 15 giorni dall'avviso al controinteressato, al richiedente. L'eventuale rifiuto o il differimento o la limitazione al diritto di accesso deve sempre essere motivato ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 5 bis.

Accesso per fini scientifici ai dati raccolti per finalita' statistiche

L'art. 5 ter prevede che gli uffici del Sistema statistico nazionale (SISTAN) possano consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari privi di ogni riferimento che consenta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici, quando siano soggetti qualificati ed espressamente individuati come autorizzati che li richiedano.

Pubblicazioni di documenti ulteriori

Il nuovo articolo 7 bis prevede che le pubbliche amministrazioni possono prevedere con i propri regolamenti la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di documenti e atti ulteriori rispetto a quelli di cui vi è l'obbligo, ma devono, comunque, garantire il diritto alla riservatezza procedendo alla pubblicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. I dati personali non pertinenti devono essere resi non intelligibili e i dati sensibili e giudiziari non devono essere pubblicati, se non sono indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza.

Rimane inalterato l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del decreto trasparenza, dei dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità ritenuta di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di privacy.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a pubbliche funzioni e la relativa valutazione devono essere rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono, invece ostensibili le informazioni concernenti la natura delle infermità o degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro.

Termini della pubblicazione

L'art. 8 del decreto 33 è stato modificato nel senso della previsione di una continuità della pubblicità e accessibilità generalizzata del documento e dell'atto, una volta decorso il termine di cinque anni prescritto per il mantenimento del documento nel sito dell'Amministrazione trasparente.

Tuttavia, l'ANAC può prevedere una durata dell'obbligo di pubblicazione del dato e del documento inferiore ai cinque anni.

Sanzioni per inottemperanza obblighi di pubblicazione del decreto 33/13

Nel caso in cui l'ANAC verifichi una violazione dei predetti obblighi segnala l'illecito disciplinare all'Ufficio dell'Amministrazione competente in materia di sanzioni disciplinari ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Il reato di rilevazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio

La modifica e l'allargamento del diritto di accesso non ha però cancellato la fattispecie di reato di cui all'art. 326 del codice penale e relativa alla rilevazione e alla utilizzazione del segreto d'ufficio.

La fattispecie di «Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio» di cui all'art. 326 c.p., co. 1, punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, «il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza»; al co. 2

precisa che «se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno»; infine, al co. 3 punisce con la reclusione da due a cinque anni «il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete», inoltre, «se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

Nel comune di Samolaco il Responsabile della trasparenza coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nella figura del Segretario Comunale.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione degli enti locali.

Nella sezione II del presente piano è contenuto il PTTI.

Parte IV

Valutazione del rischio

Analisi del contesto esterno e interno - Mappatura dei processi e valutazione del rischio

4. Valutazione del rischio

4.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Con il presente aggiornamento si è proceduto alla mappatura generalizzata di tutti i processi/procedimenti ai fini dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento. Tale analisi è stata estremamente difficoltosa in un ente di ridottissime dimensioni organizzative e con pochissime risorse tecniche adeguate allo svolgimento dell'autoanalisi organizzativa.

4.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- ✓ L'identificazione del rischio
- ✓ L'analisi del rischio:
 - Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
 - Stima del valore dell'impatto
- ✓ La ponderazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.

a) L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- ✓ attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- ✓ valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- ✓ applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).
- ✓ La metodologia sulla gestione del rischio finora seguita dovrà essere adeguata nel triennio 2021/2023 alle indicazioni contenute nel PNA 2015 - Allegato 1 (approccio qualitativo) secondo i citati principi di progressività e di adeguatezza.

L'identificazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile dell'area di riferimento e dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Analisi del contesto esterno

Il Comune è inserito in una comunità montana posta ai confini con la Confederazione Elvetica, in area montana con territori estesi e poco popolosi. Il livello di criminalità organizzata e comune è finora stato di scarsissimo rilievo e non sussistono infiltrazioni di stampo mafioso. Non risultano negli ultimi anni episodi di reati di corruzione definitivamente accertati tra i dipendenti pubblici e tra gli amministratori nell'ambito degli enti aderenti alla comunità montana. Per effetto delle ridotte dimensioni dei comuni e dei ridotti volumi di affari, non vi sono particolari interessi

economici, pertanto il rischio di corruzione è basso. Sussiste spesso la difficoltà a reperire imprenditori interessati a prestare la propria attività per il Comune. Il contesto culturale, sociale ed economico dell'area è sfavorevole al rischio corruzione.

Per l'analisi del contesto esterno, in assenza di aggiornamento, si fa riferimento ai dati contenuti nella relazione sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, riferita all'Anno 2019, presentata dal Ministro dell'Interno Lamorgese (Doc. XXXVIII, n. 3 trasmessa alla Presidenza il 27 novembre 2020) pubblicata sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica, disponibile alla pagina web https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria - dati relativi alla Provincia di Sondrio.

Nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 27 novembre 2020, disponibile alla pagina web:

https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria è contenuta un'analisi dei fenomeni intimidatori verso gli amministratori Locali, il dato è aggregato a livello nazionale, la Regione Lombardia si colloca nei primi posti della graduatoria nazionale.

Nella relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia al Ministero dell'Interno – periodo gennaio – giugno 2021, si evidenzia, per quanto di rilevanza nel presente Piano, che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'accesso alla Next Generation EU, attraverso il più cospicuo pacchetto di misure di stimolo all'economia mai finanziato prima in Europa verranno avviati una serie di investimenti volti al rilancio delle economie dei Paesi membri. Tale straordinaria opportunità sarà altresì affiancata da una serie di monitoraggi e di contromisure a tutti i livelli istituzionali utili a contrastare oltre al probabile diffondersi di fenomeni corruttivi le mire della criminalità organizzata che potrebbe essere attirata dall'imponenza di tali flussi di denaro. Il PNRR peraltro dedica attenzione al problema richiamando l'applicazione dei protocolli di legalità, prefigurando il potenziamento della magistratura e della P.A. e rafforzando la filiera dei controlli e della tracciabilità della spesa.

Non risultano disponibili dati specifici sui reati di concussione/corruzione riguardanti la Provincia di Sondrio. Si rinvia in proposito al documento elaborato dall'ANAC dal titolo: "CORRUZIONE SOMMERSA E CORRUZIONE EMERSA IN ITALIA: MODALITÀ DI MISURAZIONE E PRIME EVIDENZE EMPIRICHE" consultabile sul sito www.anticorruzione.it

Analisi del contesto interno

Gli organi di indirizzo, la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le politiche, gli obiettivi, le strategie, le risorse, qualità e quantità del personale sono già indicati nel documento unico di programmazione 2021/2023, reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune, sotto-sezione "bilanci", e qui si intendono riportati.

La struttura organizzativa è articolata in :

Il Comune ha pochissimi dipendenti che svolgono mansioni molteplici. La loro attività è facilmente controllabile sia per il numero ridotto di atti complessivamente posto in essere, sia per il controllo diretto che può essere svolto, sia per il controllo diffuso operato dai cittadini.

Valutazione di Impatto Del Contesto

Tali analisi non evidenziano particolari variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio tali da favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Per tale ragione, per molte delle problematiche individuate dal comma 9 dell'art. 1 della legge 190/2012, ci si limiterà al rinvio alle disposizioni del Piano nazionale anticorruzione, già di per sé particolarmente esaustive ed impegnative.

In relazione al contesto di riferimento, va rilevato che non si registrano nel passato condanne a carico di funzionari e dipendenti del Comune per reati connessi con il fenomeno corruttivo (né procedimenti penali o disciplinari inerenti tali reati), come risulta dalla relazione annuale di monitoraggio predisposta dal RPCT e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

b) L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto".

L'Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:

D1) discrezionalità: se l'atto è del tutto vincolato: valore 1; se l'atto è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi: valore 2; se l'atto è parzialmente vincolato solo dalla legge: valore 3; se l'atto è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi: valore 4; se l'atto è altamente discrezionale: valore 5;

D2) rilevanza esterna: se l'atto non genera nessun effetto nei confronti di terzi: valore 2; se il risultato si rivolge a terzi: valore 5;

D3) complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5, proporzionalmente agli enti coinvolti);

D4) valore economico: se l'atto ha rilevanza esclusivamente interna: valore 1; se l'atto comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. assegnazione di borse di studio): valore 3; se l'atto comporta considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni (es. affidamenti di appalti): valore 5;

D5) frazionabilità del processo: se il risultato finale non può essere raggiunto attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta: valore 1; se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta: valore 5;

D6) controlli: se qualsiasi tipo di controllo esistente nell'ente (sia preventivo, sia successivo) non è in grado di neutralizzare il rischio: valore 5; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio in minima parte: valore 4; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio al 50%: valore 3; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio in modo efficace: valore 2; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio in modo molto efficace: valore 1.

Il responsabile dell'area di riferimento e il responsabile della prevenzione della corruzione, per ogni attività/processo esposto al rischio, hanno attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima della probabilità" (max 5).

Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

D7) Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'ente, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; dal 21% al 50% del personale= 3; oltre il 50% del personale=5).

D8) Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti: punti 5; in caso contrario: punti 1.

D9) Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni non sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 1; se negli ultimi cinque anni non si ha memoria se sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 2; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa locale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 3; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa nazionale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 4; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa sia locale sia nazionale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 5;

D10) Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio: se il soggetto è un dipendente privo di titolarità di posizione organizzativa: valore 1; se il soggetto è un responsabile di area: valore 3; se il soggetto è il Segretario Comunale: valore 5.

Il Responsabile dell'area di riferimento e il Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni attività/processo esposto al rischio hanno attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei quattro criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il *livello di rischio* del processo.

La metodologia sulla gestione del rischio è parzialmente adeguata alle indicazioni contenute nel PNA 2019 - Allegato 1 (approccio qualitativo) da attuare secondo principi di progressività e di adeguatezza. In fase di prima applicazione si rinvia alle valutazioni complessive assegnate al livello di rischio riferito a ciascun processo operativo mappato - Tabella n. 2: classifica del livello di rischio (pagina 60)

La mappatura consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi propri dell'amministrazione, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. In attesa delle indicazioni normative che vi saranno con l'adozione dei decreti mancanti, e fermo restando quanto previsto nel PNA 2019-2021, in una logica di semplificazione, ANAC ha ritenuto che le amministrazioni con un organico con meno di 50 dipendenti possano effettuare la mappatura dei processi nelle aree a rischio corruttivo indicate all'art. 1, co. 16, della legge 190/2012 (autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di contributi, concorsi per l'assunzione del personale e progressioni di carriera) nonché di quei processi nelle aree che caratterizzano la specifica attività dei singoli enti che siano valutati di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico

Tabella n. 1: Mappatura dei processi - identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)		
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10						
SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA	1.1	Pratiche anagrafiche	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8	1	1.8
	1.2	Riscossione diritti	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
	1.3	Documenti d'identità	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
	1.4	Certificazioni anagrafiche	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
	1.5	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
	1.6	Leva	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
	1.7	Archivio elettori	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)		
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10						
	1.8	Consultazioni elettorali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8	1	1.8
	1.9	Consultazioni referendarie	Errato svolgimento procedimento, omissione controllo requisiti	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8	1	1.8
	1.10	Aggiornamento dell'albo scrutatori	Errato svolgimento procedimento, omissione controllo requisiti	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8	1	1.8
SERVIZI SOCIALI		Servizi assistenziali e socio-sanitari		<i>Servizi erogati dalla Comunità Montana della Valchiavenna</i>															
SERVIZI EDUCATIVI	2.1	Diritto allo studio	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
	2.2	Sostegno scolastico	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2		

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
			dichiarati													
	2.3	Trasporto scolastico	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2
	2.4	Mense scolastiche	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2
SERVIZI CIMITERIALI	3.1	Inumazioni, tumulazioni	Mancato rispetto delle procedure in materie di igiene	2	5	1	3	5	2	1	1	1	3	3	1.5	4.5
	3.2	Esumazioni, estumulazioni	Mancato rispetto delle procedure in materie di igiene	2	5	1	3	5	2	1	1	1	3	3	1.5	4.5
	3.3	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree a soggetti non presenti in graduatoria	2	5	2	3	1	2	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	3.4	Concessioni demaniali per cappelle di famiglia	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree a soggetti non	2	5	2	3	1	2	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10				
			presenti in graduatoria														
	3.5	Manutenzione dei cimiteri	Assenza di un piano dei controlli	3	2	1	5	5	1	1	1	1	3	2.8	1.5	4.3	
	3.6	Pulizia dei cimiteri	Assenza di un piano dei controlli, disomogeneità delle valutazioni	3	2	1	3	5	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8	
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI	4.1	Organizzazione eventi	Scarsa trasparenza, poca pubblicità, ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative	2	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2.2	1	2.2	
	4.2	Patrocini	Scarsa trasparenza, poca pubblicità	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8	1	1.8	
	4.3	Gestione impianti sportivi	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	3	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.7	1.5	4	
	4.4	Rapporti con associazioni culturali e sportive	Scarsa trasparenza, poca pubblicità	2	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3	
		Gestione biblioteca comunale		<i>Servizio gestito dalla Comunità Montana della Valchiavenna</i>													
TURISMO	5.1	Promozione del territorio	Ampia discrezionalità nella scelta delle	3	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2.3	1	2.3	

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		rio	iniziative													
	5.2	Rapporti con le associazioni di esercenti	Poca pubblicità, ampia discrezionalità nei rapporti con gli interlocutori	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8	1	1.8
MOBILITA' E VIABILITA'	6.1	Manutenzione strade	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	2	2	1	5	1	1	1	1	1	3	2	1.5	3
	6.2	Circolazione e sosta dei veicoli	Mancato accertamento di violazione di legge, cancellazione sanzioni amministrative	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8	1	1.8
	6.3	Segnaletica orizzontale e verticale	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	2	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1.7	1.5	2.5
	6.4	Trasporto pubblico locale	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	2	2	1	5	1	1	1	1	1	3	2	1.5	3
	6.5	Rimozione della neve	errata rappresentazione dei bisogni	2	2	1	5	1	1	1	1	1	3	2	1.5	3
	6.6	Pulizia delle strade	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	3	2	1	5	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO				Media punteggi da D.1 a D.6 Probabilità:	Media punteggi da D.7 a D.10 Impatto:	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10							
	6.7	Servizi di pubblica illuminazione	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	3	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3		
TERRITORIO E AMBIENTE	7.1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omissione verifiche, del rispetto della normativa vigente	2	2	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2	1.5	3			
	7.2	Isole ecologiche	Mancato controllo del rispetto della normativa vigente	3	2	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3			
	7.3	Manutenzione aree verdi	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	3	2	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3			
	7.4	Pulizia strade e aree pubbliche	Omissione di verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	3	2	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3			
	7.5	Gestione del reticolo idrico minore	Omissioni di attività di controllo	3	2	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3			
	7.6	Manutenzione immobili	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	1	2	1	3	5	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3			
		Servizio di acquedotto		<i>Servizio gestito da Secam s.p.a. per l'ATO provincia di Sondrio</i>																
	7.7	Controllo ed interventi	Omissioni di attività di controllo	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1.5	3			

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		in materia di ambiente/ abbandono rifiuti/affis- sioni etc.														
SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO		PIANIFICAZIONE URBANISTICA GE- NERALE														
	8.1	Modalità di istruttoria delle domande	Interpretazione estensiva a favore dei proponenti	3	5	3	1	1	3	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	8.2	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzio- nali con i privati benefi- ciari	Disomogeneità delle valutazioni, interpretazione estensiva a favore dei proponenti	3	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3.3	1.5	5
	8.3	Redazione del Piano di Governo del Territorio	Disomogeneità delle valutazioni, favoritismi	3	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3.3	1.5	5
	8.4	Pubblicazione del Piano di Governo del Territo-	Non rispetto delle scadenze temporali	1	5	3	1	1	1	1	1	1	3	2	1.5	3

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		rio e raccolta delle osservazioni														
	8.5	Approvazione del Piano di Governo del Territorio	Non rispetto delle scadenze temporali	3	5	3	5	1	3	1	1	1	1	3.3	1	3.3
	8.6	Concorso di regione. Provincia e altri enti pubblici al procedimento di approvazione	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
		PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA														
	9.1	Modalità di istruttoria delle domande	Interpretazione estensiva a favore di soggetti	2	5	1	1	1	3	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3
	9.2	Piani attuativi di iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2.8	1.5	4.3
	9.3	Piani attuativi di iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale e con	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		va pubblica	la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali													
	9.4	Convenzione urbanistica	Mancanza di completezza e adeguatezza dei contenuti della convenzione	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	9.5	Calcolo degli oneri	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	1	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	9.6	Individuazione delle opere di urbanizzazione	L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	9.7	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
			pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti													
	9.8	Monetizzazione delle aree standard	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	2	5	1	5	1	2	1	1	1	1	2.7	1	2.7
	9.9	Approvazione del piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano; mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati; non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	2	5	1	5	1	2	1	1	1	1	2.7	1	2.7
	9.10	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
		EDILIZIA PRIVATA														
	10.1	Controllo SCIA edilizia privata	Omesso controllo, verifiche errate	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	10.2	Rilascio permessi di costruire e concessioni in	Omesso controllo, verifiche errate	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		materia di edilizia privata														
	10.3	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Omesso controllo, verifiche errate	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	10.4	Permessi di costruire convenzionati	Gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa per quanto riguarda la stipula della convenzione, la coerenza della convenzione con i contenuti del piano urbanistico di riferimento, la definizione degli oneri da versare, la cessione di aree o la monetizzazione, l'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	10.5	Assegnazione istruttoria pratiche edilizie	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1.3	1.5	2
	10.6	Richiesta integrazioni	Occasione di pressioni al fine di ottenere	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2.3	1	2.3

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10				
		documentali	vantaggi indebiti													
	10.7	Calcolo contributo costruzione	L'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo	1	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	10.8	Controllo titoli rilasciati	Rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	10.9	Riscossione diritti	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2.3	1	2.3
		ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ		<i>Servizio gestito dalla Comunità Montana della Valchiavenna</i>												
		GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE														

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10				
		LIARE														
	11	Valutazione beni del patrimonio/Perizia di stima del valore degli immobili	Errato svolgimento del procedimento	4	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3.2	1.5	4.8
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE																
		Protezione civile		<i>Servizio erogati dalla Comunità Montana della Valchiavenna</i>												
	12.1	Sicurezza e ordine pubblico	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1.8	1	1.8
	12.2	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni, alterazione dati	1	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2.2	1	2.2
	12.3	Verifiche sulle attività commerciali	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	1	5	1	5	1	2	1	1	1	1	2.5	1	2.5

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10					
	12.4	Verifica delle attività edilizie	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni, alterazione dati	2	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	12.5	Gestione dei verbali della sanzioni comminate	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2
	12.6	Rilascio permessi di circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	Verifiche errate a vantaggio del privato	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
	12.7	Controllo ed interventi in materia di edilizia	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni, alterazione dati	2	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
ATTIVITA' PRODUTTIVE		Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)		Servizio gestito dalla Comunità Montana della Valchiavenna														
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE	13	Gestione servizi pubblici	Errato svolgimento procedimento per favorire	2	5	1	5	1	2	1	1	1	1	3	2.6	1.5	3.9	

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
PUBBLICA		ci locali	uno o più soggetti,													
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI		GESTIONE DELLE ENTRATE														
	14.1	Predisposizione ruoli	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	14.2	Mediazione tributaria	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	14.3	Emissione di reversali/ordinativi di incasso	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1.7	1.5	2.5
		GESTIONE DELLE USCITE														
	15.1	Emissione mandati di pagamento	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.3	1.5	3.5
	15.2	Stipendi del personale	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.3	1.5	3.5
	15.3	Costituzione del fondo	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto	1	5	1	1	1	2	1	1	1	3	1.8	1.5	2.8

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		per la contrattazione decentrata integrativa	scadenze temporali													
	15.4	Adempimenti assunzioni personale	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3	1.5	4.5
	15.5	Adempimenti previdenziali	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	5	5	5	1	2	1	1	1	3	3.2	1.5	4.8
	15.6	Adempimenti assistenziali	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	5	5	5	1	2	1	1	1	3	3.2	1.5	4.8
	15.7	Adempimenti fiscali	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	5	5	5	1	2	1	1	1	3	3.2	1.5	4.8
	15.8	Adempimenti sul sistema integrato Perla PA	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1.3	1.5	2
	15.9	Monitoraggio dei flussi di cassa	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	2	3	1	1	2	1	1	1	3	1.7	1.5	2.5
	15.10	Monitoraggio dei flussi economici	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	1	2	3	1	1	2	1	1	1	3	1.7	1.5	2.5

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
SERVIZI DI INFORMATICA	16.1	Gestione hardware e software	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1.7	1	2.5
	16.2	Disaster recovery e backup	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.3	1	1.3
	16.3	Gestione del sito web	Non rispetto scadenze temporali	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.3	1	1.3
GESTIONE DEI DOCUMENTI	17.1	Protocollo	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2
	17.2	Archivio corrente	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2
	17.3	Archivio di deposito	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2
	17.4	Archivio storico	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2
	17.5	Archivio informatico	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
RISORSE UMANE	18.1	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Incompatibilità componenti Commissione. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2.7	2	5.3
	18.2	Assunzione tramite centri per l'impiego	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole di selezione procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. Incoerenza con le necessità dell'Ente. Eccessiva discrezionalità della Commissione. Incompatibilità componenti commissione. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	5	2	5	1	2	1	1	1	3	2.8	1.5	4.3
	18.3	Mobilità tra Enti	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole di selezione procedurali a garanzia della	2	5	2	5	1	2	1	1	1	3	2.8	1.5	4.3

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10				
			trasparenza e della imparzialità della selezione. Incoerenza con le necessità dell'Ente. Eccessiva discrezionalità della Commissione. Incompatibilità componenti commissione. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale													
	18.4	Progressioni orizzontali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura concorsuale, non rispetto scadenze temporali Inosservanza di criteri meritocratici e non applicazione della metodologia vigente nell'ente sui criteri meritocratici.	2	5	1	3	1	1	1	1	1	5	2.2	2	4.3
	18.5	Attribuzione di incarichi occasionali o co.co.co. ex art. 7 D. Lgs. 165/2001	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura concorsuale, non rispetto scadenze temporali Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
			dell'Amministrazione. Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti. Assenza di verifica della inesistenza o indisponibilità di personale interno.													
	18.6	Gestione presenze e assenze del personale	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, alterazione dei risultati della procedura, alterazione orari e verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente	2	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1.7	1.5	2.5
	18.7	Permessi	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, alterazione dei risultati della procedura	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2.3	1.5	3.5
	18.8	Gestione giuridica dei dipendenti	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	1	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3
	18.9	Formazione	Errato svolgimento procedimento	2	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1.8	1.5	2.8
	18.10	Contratto decentrato integrativo	Errato svolgimento procedimento	2	5	1	3	1	1	1	1	1	5	2.2	2	4.3
	18.11	Relazioni sindacali (in-	Errato svolgimento procedimento	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2	1.5	3

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10				
		formazione, concertazione)															
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI	19.1	Deliberazioni consiliari	Errato svolgimento procedimento	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1.7	2	3.3
	19.2	Deliberazioni di giunta	Errato svolgimento procedimento	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1.7	2	3.3
	19.3	Determinazioni	Errato svolgimento procedimento	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1.7	1.5	2.5
	19.4	Ordinanze e decreti	Errato svolgimento procedimento	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1.7	1.5	2.5
	19.5	Pubblicazioni all'albo pretorio online	Errato svolgimento procedimento	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
	19.6	Gestione del sito web: amministrazione trasparente	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
	19.7	Contratti (comprese le concessioni)	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	2	5	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10				
GARE, APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI		PROGETTAZIONE DI GARA														
	20.1	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo; mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi)	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	20.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10					
			favorire un operatore. Anomalie significative: l'assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero ad altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico.														
	20.3	Individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione importo contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Anomalie significative: la mancanza o	2	5	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10					
			l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice.														
	20.4	Predisposizione atti e documenti di gara incluso capitolato	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; la non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte; la redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta,	2	5	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)		
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10					
			mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.														
	20.5	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che favoriscono uno specifico operatore economico; l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate	2	5	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	20.6	Individuazione del responsabile del procedimento	Errato svolgimento procedimento, nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; Anomalie significative: il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1.3	1.5	2

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10				
			responsabile del procedimento o che il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni													
		SELEZIONE CONTRAENTE														
	21.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	21.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	21.3	Requisiti di qualificazione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1.5	4.5
	21.4	Requisiti di aggiudica-	Errato svolgimento procedimento per favorire	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1.5	4.5

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		zione	uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo													
	21.5	Valutazione delle offerte	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	21.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	3	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	21.7	Procedure negoziate	Aggiudicazione illegittima	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.7
	21.8	Affidamenti diretti	Aggiudicazione illegittima	3	5	1	5	5	2	1	1	1	3	3.2	1.5	4.8
	21.9	Revoca del bando	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	21.10	Pubblicazione del bando	Errato svolgimento procedimento	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	21.11	Fissazione termini per	Errato svolgimento procedimento, tempistica	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		ricezione offerte	errata													
	21.12	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	21.13	Nomina commissione di gara	Aggiudicazione illegittima	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	21.14	Aggiudicazione provvisoria	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	21.15	Annullamento della gara	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	21.16	Gestione elenchi o albi operatori economici	Omesso controllo	3	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	21.17	Gara ad evidenza pubblica di vendita	Aggiudicazione illegittima	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10				
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO														
	22.1	Verifica possesso requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	22.2	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2	1.5	3
	22.3	Esclusione e aggiudicazioni	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1.5	4.5
	22.4	Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
	22.5	Stipula contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO														

MACRO-PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO				Media punteggi da D.1 a D.6 Probabilità:	Media punteggi da D.7 a D.10 Impatto:	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10							
	23.1	Approvazione modifiche contratto originale	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	3	5	1	5	5	3	1	1	1	3	3.7	1.5	5.5			
	23.2	Redazione del cronoprogramma	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3			
	23.3	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	3	5	1	5	5	3	1	1	1	3	3.7	1.5	5.5			
	23.4	Subappalto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	5	5	2	1	1	1	3	3.3	1.5	5			
	23.5	Verifiche in corso di esecuzione (anche con riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza)	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2.2	1.5	3.3			
	23.6	Apposizione di riserve	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	3	5	1	5	5	3	1	1	1	3	3.7	1.5	5.5			
	23.7	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1.5	4.5			

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		la fase di esecuzione del contratto														
	23.8	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.7	1.5	4
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO														
	24.1	Nomina collaudatore	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8
	24.2	Verifica corretta esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1.5	4.5
	24.3	Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/attestato regolare esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1.5	4.5
	24.4	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	1.5	4.5

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
RELAZIONI CON IL PUBBLICO	25.1	Reclami e segnalazioni	Errato svolgimento procedimento	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
	25.2	Accesso agli atti e trasparenza	Errato svolgimento procedimento	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2
	25.3	<i>Costumer satisfaction</i>	Errato svolgimento procedimento	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.7	1	1.7
CONCESSIONI CONTRIBUTI	26	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	2	5	1	3	5	2	1	1	1	3	3	1.5	4.5
GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI	27	Istruttoria istanza di ri-	Errato svolgimento procedimento per favorire	1	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2.7	1.5	4

MACRO-PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
		sarcimento ed emissione provvedimento finale	uno o più soggetti													
PARERI ENDOPROCEDIMENTALI	28.1	Rilascio pareri ad altri uffici	Errato svolgimento procedimento	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1.3	1.5	2
	28.2	Rilascio pareri durante le fasi di un procedimento amministrativo	Errato svolgimento procedimento	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1.3	1.5	2
SERVIZIO TRIBUTI	29	Accertamento e verifiche dei tributi comunali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	1	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.5	1.5	3.8

c) La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”. In pratica la ponderazione è la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” in ordine decrescente.

Secondo le indicazioni formulate da Anac (Orientamenti 2021) la ponderazione porta a stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto, e la scelta di individuare gli eventi rischiosi, solamente a livello del processo viene ritenuta più giustificabile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse (cfr. Allegato 1 al PNA 2019).

Il livello minimo di analisi è adeguato alle dimensioni organizzative dell'ente ed è stato definito con un livello di maggiore dettaglio per le aree soggette ad una maggiore esposizione al rischio, che potrà essere migliorato attraverso azioni graduali da programmare nel triennio, valutando l'introduzione degli indicatori qualitativi proposti a titolo esemplificativo da Anac nel citato documento contenente gli Orientamenti 2021:

- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA” : presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato - (utilizzato con indicatore quantitativo come da PNA 2015)
- Livello di interesse “esterno” si rinvia all'Allegato 1 al PNA 2019/2021 che definisce il livello di interesse “esterno” come “la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio”(utilizzato con indicatore quantitativo come da PNA 2015)
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata” – attività già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili tale da far aumentare il rischio corruttivo – (da valutare l'introduzione nel metodo seguito, tenuto conto che dall'esperienza basata sulle risultanze delle relazioni annuali di monitoraggio sull'attuazione del PTCPT sempre negative pare possa desumersi una scarsa rilevanza
- altri indicatori (tra cui il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano (da valutare sulla base dell'esperienza e delle criticità organizzative più volte segnalate nelle relazioni di monitoraggio)

L'area in colore rosso identifica i livelli di rischio elevati, quella in colore giallo i livelli di rischio medio, quella in colore verde i livelli di rischio bassi.

Tabella n. 2: classifica del livello di rischio

Livello di rischio	Processi
25	
24	
23	
22	
21	
20	
19	
18	
17	
16	
15	
14	
13	
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	8.2, 8.3, 18.1, 23.1, 23.3, 23.4, 23.6
4	3.1, 3.2, 3.5, 4.3, 8.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.8, 11, 12.4, 14.1, 14.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 18.2, 18.3, 18.4, 18.10, 21.3, 21.4, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 23.7, 23.8, 24.2, 24.3, 24.4, 26, 27
3	3.3, 3.4, 3.6, 4.4, 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.4, 8.5, 9.1, 9.5, 10.7, 12.7, 13, 15.1, 15.2, 18.5, 18.7, 18.8, 18.11, 19.1, 19.2, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 21.1, 21.2, 21.5, 21.7, 21.17, 22.2, 23.2, 23.5, 24.1, 29
2	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 5.1, 6.3, 9.8, 9.9, 10.5, 10.6, 10.9, 12.2, 12.3, 12.6, 14.3, 15.3, 15.8, 15.9, 15.10, 16.1, 18.6, 18.9, 19.3, 19.4, 20.6, 25.2, 28.1, 28.2
1	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 4.2, 5.2, 6.2, 8.6, 12.1, 12.5, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 19.5, 19.6, 25.1, 25.3

Parte V

Il trattamento del rischio

5. Trattamento del rischio ed obiettivi strategici

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, ha la funzione di individuare e valutare delle misure per ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, possono essere *obbligatorie o ulteriori*.

Le misure devono essere concrete, sostenibili e verificabili.

In base alle risultanze dell'analisi del rischio condotta nella precedente parte II, gli obiettivi strategici del piano in materia di prevenzione della corruzione sono i seguenti:

I) ridurre l'attività burocratica a carico dei pochi dipendenti, impegnati in attività operative spesso troppo gravose in considerazione del personale a disposizione, per concentrare l'attenzione su una verifica sostanziale demandata alle misure obbligatorie previste dalla legge e dai regolamenti, ai controlli successivi di regolarità amministrativa ed ai controlli derivanti da segnalazioni interne ed esterne di illegittimità;

II) realizzare la più ampia applicazione del piano per la prevenzione della corruzione, compatibilmente con l'assenza di personale a sostegno del responsabile per tale attività e con la ridotta forza lavoro dell'ente.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Le misure obbligatorie sono le seguenti:

10. Formazione
11. Codice di comportamento
12. Trasparenza

- 13.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale – misura sostitutiva
- 13.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione
- 13.3 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti
- 13.4 Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
- 13.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
- 13.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- 13.7 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)
- 13.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture
- 13.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
- 13.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti ed ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
- 13.11 Azioni in materia di governo del territorio
- 13.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- 13.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
- 13.14 Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC e collegamento con il documento unico di programmazione e con il piano della performance
- 13.15 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Le misure ulteriori non obbligatorie sono le seguenti:

- 13.16. Misura del controllo di regolarità amministrativa ed anticorruzione
- 13.17 Informatizzazione dei processi
- 13.18. Accesso telematico
- 13.19. Ulteriori misure da individuare

10. Formazione in tema di anticorruzione

Compatibilmente con le risorse finanziarie limitate, la formazione è strutturata su due livelli:

- ✓ **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- ✓ **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione ed ai responsabili di servizio: riguarda l'analisi di contesto, esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e la valutazione del rischio, l'identificazione delle misure, i profili relativi alle diverse tipologie di misure.

La formazione in tema di anticorruzione è rivolta a tutti i dipendenti del Comune.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione:

- individua i soggetti incaricati della formazione, tra i quali può essere ricompreso il Responsabile stesso;
- definisce i contenuti della formazione;
- indica i canali e gli strumenti di erogazione della formazione (ad es. partecipazione a convegni, corsi di aggiornamento/approfondimento, formazione online).

Le ore dedicate alla formazione in tema di anticorruzione non possono essere inferiori a due annue per ciascun dipendente individuato quale destinatario.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia informativa, formativa e preventiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: nei limiti delle disponibilità di bilancio

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: previsione di ore di lavoro dedicate alla formazione

La tempistica: almeno due ore di formazione all'anno

I responsabili: il responsabile della prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: formazione obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio

11. Codice di comportamento

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- ✓ la qualità dei servizi;
- ✓ la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- ✓ il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR N. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

La Giunta comunale ha approvato il Codice di comportamento comunale con deliberazione n. 2 in data 1/2/2014.

L'ente predispone gli atti di *incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento* per i soggetti indicati dal codice medesimo.

Alle denunce delle violazioni del codice di comportamento si applica l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L'ufficio competente ad emanare i pareri sull'applicazione del codice di comportamento è il nucleo di valutazione.

Gli articoli 8 e 9 del decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede l'obbligo di tutti i dipendenti di adempiere a quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, a pena di sanzioni disciplinari.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia preventiva e repressiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: è misura sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuna in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi ed il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di procedimenti disciplinari conclusi con sanzioni attinenti a ipotesi di corruzione; è atteso un valore pari a zero.

A seguito dell'emanazione delle Linee Guida Anac si prevede nel triennio di riferimento di procedere all'adeguamento del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, da individuarsi fra gli obiettivi generali trasversali definiti nel Piano triennale della Performance.

12. Trasparenza

Le misure sulla trasparenza amministrativa sono contenute nel Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità che è una sezione del presente atto.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: è misura non facilmente sostenibile a causa degli innumerevoli obblighi di pubblicazione, che comportano un carico di lavoro sproporzionato rispetto alla forza lavorativa di un comune di piccole dimensioni

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuna in particolare

La tempistica: aggiornamenti tempestivi e periodici in base alla normativa

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi ed il responsabile della trasparenza

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di adempimento degli obblighi di pubblicità; è attesa una percentuale mediamente superiore al 75%

13. Altre iniziative

13.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale – misura sostitutiva

Per quanto concerne la rotazione dei funzionari, occorre dare applicazione ai principi di flessibilità, che in relazione alla specificità degli enti, sono indicati nell'intesa Governo – Regioni – Enti Locali del 24/7/2013. E' evidente, infatti, che la rotazione ordinaria degli incarichi, anche di quelli connessi alle aree definite come a più

elevato rischio di corruzione, deve, secondo quanto indicato nella suddetta intesa, "avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo di salvaguardare la continuità della gestione amministrativa".

Le condizioni organizzative del Comune di Samolaco non consentono, al momento, l'applicazione generalizzata della misura, per le seguenti ragioni:

- il Comune è un ente senza la dirigenza, dove sono nominate le posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 - 11 del CCNL 31.3.1999;
- in tale situazione non appare direttamente applicabile la soluzione della rotazione tra i responsabili di categoria D, poiché i titolari di posizione organizzativa, a differenza dei dirigenti, rivestono anche il ruolo di responsabili dei procedimenti, con mansioni anche di tipo pratico e non solo direttivo;
- per tutti gli incarichi le competenze professionali non sono fra loro fungibili.

Un'applicazione della rotazione, pertanto, condurrebbe a una situazione in contrasto con le necessità sopra indicate.

L'ente si impegna, così come previsto dall'accordo della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 e compatibilmente con le concrete possibilità normative e pratiche, a verificare la possibilità di dare attuazione alla rotazione attraverso la mobilità anche temporanea con altri Enti limitrofi tra professionalità equivalenti presenti nelle diverse amministrazioni, sulla base delle iniziative di raccordo che la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si sono impegnate a promuovere.

Tale soluzione andrà verificata in concreto, sussistendo difficoltà oggettive legate all'accordo di altri comuni per effettuare uno scambio temporaneo tra dipendenti e potenziali e gravi inefficienze legate alla perdita della memoria storica dei responsabili dei servizi interessati dall'eventuale mobilità.

In alternativa alla rotazione degli incarichi il P.N.A. 2016 prevede un maggiore grado di trasparenza e/o una maggiore compartecipazione nell'assunzione delle decisioni.

Per quanto riguarda la trasparenza, il livello garantito dalla normativa è già talmente ampio da essere difficilmente incrementabile, se non con un ulteriore carico di adempimenti pubblicitari impossibile da sostenere con la forza lavoro esistente. Tra pubblicità legale, pubblicità nella sezione Amministrazione trasparente, diritto di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico ed accesso generalizzato ad atti ed informazioni il grado di trasparenza è già al massimo livello.

Per quanto riguarda la compartecipazione nel procedimento, questa può essere attuata nell'area tecnica, nella quale sono presenti un istruttore tecnico ed un istruttore direttivo, mentre non è possibile nelle altre aree, ove ogni responsabile del servizio è anche responsabile del procedimento e non è possibile prevedere diversamente, a causa della mancanza di figure di istruttori amministrativi/contabili. Poiché l'area tecnica è quella maggiormente sensibile al rischio corruzione, in quanto si occupa di appalti di lavori e di gestione del territorio, si prevede quale misura l'obbligatoria compartecipazione in tutti i provvedimenti amministrativi dell'istruttore tecnico quale responsabile del procedimento.

Misura:

La rotazione del personale non è attuabile. Non è applicabile una maggiore trasparenza. Si prevede l'obbligatoria compartecipazione in tutti i provvedimenti amministrativi di competenza dell'area tecnica dell'istruttore tecnico quale responsabile del procedimento o collaboratore.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: alta

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: attuabile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuna

La tempistica: immediata

I responsabili: il responsabile dell'area tecnica

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale dei procedimenti di competenza dell'area tecnica in cui l'istruttore tecnico ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento; valore atteso: 100%

13.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

Misura:

Nella maggior parte dei contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato, ad eccezione dei casi in cui tale istituto sia valutato conveniente nel caso concreto.

In caso di ricorso all'arbitrato è preferita la devoluzione della controversia a camere arbitrali rispetto ad arbitrati "ad hoc".

Il conferimento di incarichi ad arbitri è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione "amministrazione trasparente" della relativa deliberazione.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: minima

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: possibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di clausole compromissorie contenute nei contratti e compromessi rispetto al numero complessivo dei contratti stipulati; valore atteso inferiore al 10%

13.3. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

Misura:

L'ente inserisce nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi le norme relative alla disciplina degli incarichi dei propri dipendenti.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: preventiva e repressiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di violazioni accertate rispetto alle domande presentate; valore atteso: zero

13.4. Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

Misura:

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa l'ente applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 109 e 110 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e dal proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

All'atto del conferimento l'incaricato di responsabilità di servizio presenta una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

I responsabili di servizio presentano annualmente una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. (vedi art. 20 d.lgs. 39/2013).

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: scarsa

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuna in particolare

La tempistica: una dichiarazione all'anno

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: dichiarazioni false accertate; valore atteso: zero

13.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi

ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Misura:

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, rende una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra in capo ad amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

E' disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ente agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: minima

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuna in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di contratti in cui è inserita la clausola rispetto al numero complessivo di contratti conclusi; valore atteso superiore al 90%

13.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, l' articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Misura:

Ogni commissario rende all'atto della nomina una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Ogni responsabile di area rende all'atto della designazione all'ufficio ovvero contestualmente alla dichiarazione di cui al paragrafo 13.4 una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai precedenti penali sono controllate e l'eventuale riscontro positivo è comunicato al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: consente di escludere persone già condannate per fatti di corruzione

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: il controllo è svolto una volta all'anno

I responsabili: i responsabili dei servizi ed i commissari

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di dichiarazioni false rispetto al totale delle dichiarazioni; valore atteso: zero

13.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

L'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce nuove misure di tutela finalizzate a consentire l'emersione di fattispecie di illecito:

- ✓ la tutela dell'anonimato;
- ✓ il divieto di discriminazione;
- ✓ la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

Misura:

La segnalazione di illeciti è comunicata al solo responsabile della prevenzione della corruzione in busta chiusa contenente altra busta chiusa, con l'indicazione sulla busta interna che trattasi di corrispondenza personale per il responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il responsabile tiene un registro riservato che vidima al momento della prima segnalazione. Su tale registro annota la segnalazione, la quale è conservata in modo riservato e comunicata tempestivamente in modo riservato all'ufficio procedimenti disciplinari, se diverso dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'ufficio procedimenti disciplinari adotta i medesimi metodi per tutelare la riservatezza del denunciante.

Non sono tenute in considerazione segnalazioni anonime che non indichino gli autori della condotta illecita ed in modo puntuale le circostanze del fatto.

Il denunciante è indicato soltanto con la denominazione di "denunciante n. ___", nella quale il numero fa riferimento al numero progressivo del registro riservato tenuto dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

Per il resto sono applicate le previsioni normative contenute nell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

E' attiva la modalità di segnalazione informatica di comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione direttamente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sezione Servizi online - Applicazione informatica Whistleblowing.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: buona

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'ufficio per i procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di segnalazioni ricevute nel corso dell'anno; valore atteso: inferiori a cinque

13.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture

I protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il protocollo di legalità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Il contenuto del protocollo è adeguato caso per caso alle caratteristiche dell'appalto.

La sottoscrizione del protocollo e gli obblighi che ne derivano costituiscono un aggravamento dei procedimenti di acquisizione dei lavori, servizi e forniture, pertanto l'esigenza di prevenzione della corruzione va temperata con l'efficienza del procedimento. Per tali motivi l'obbligo di sottoscrivere protocolli di legalità è applicato oltre una certa soglia di valore dell'appalto.

Misura:

Negli affidamenti di lavori di valore superiore a 300.000 euro, negli affidamenti di servizi di valore annuo superiore a 150.000 euro, negli affidamenti di forniture di importo superiore a 50.000 euro, i concorrenti inseriscono al momento della presentazione dell'offerta la dichiarazione di adesione al protocollo di legalità proposto dal Comune.

Negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito è previsto che il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'Ente predisporrà per ogni affidamento superiore agli importi predetti un protocollo di legalità adeguato alle caratteristiche dell'appalto, sulla base del protocollo-tipo approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 14 in data 3/3/2015.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: limitata

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di esclusioni dalla gara / risoluzioni del contratto per violazione del protocollo di legalità rispetto al numero di gare esperite nell'anno con applicazione del protocollo di legalità; valore atteso: zero

13.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Misura:

I responsabili di servizio rispettano i termini di conclusione del procedimento e comunicano al Responsabile per la prevenzione della corruzione tutti i provvedimenti assunti oltre i termini.

Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti può essere oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: media

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: la comunicazione è effettuata una volta all'anno entro il 1 dicembre dell'anno in corso.

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

1) numero di procedimenti conclusi fuori termine rispetto al numero complessivo di procedimenti; valore atteso: inferiore al 10%

2) tempo medio di superamento dei termini per la conclusione del procedimento; valore atteso: inferiore a 10 giorni.

13.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti ed ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

A) RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE ED INTERESSI ESTERNI

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 comma 9, è previsto il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Tale controllo è già espressamente previsto nel regolamento comunale sul controllo di regolarità amministrativa ed anticorruzione.

Misura:

Gli amministratori, i responsabili di servizio ed i dipendenti del Comune, ciascuno in relazione ai procedimenti amministrativi che rientrano nella propria competenza o di cui sono responsabili, relativi ad autorizzazioni, concessioni, contratti, erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti, comunicano al segretario comunale eventuali rapporti di parentela in linea retta e collaterale fino al secondo grado, di affinità in linea retta o di affari sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti dei soggetti beneficiari dei vantaggi economici e gli amministratori, i responsabili di servizio e dipendenti del Comune.

Tutti tali atti saranno oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: segnalazione entro 15 giorni e sottoposizione al controllo successivo

di regolarità amministrativa alle scadenze previste dal regolamento comunale

I responsabili: tutti gli amministratori ed i dipendenti

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: il controllo è svolto su tutti gli atti; è attesa una verifica positiva nel 100% dei casi.

Inoltre, dalla valutazione del rischio sono risultati di valore relativamente più elevato i seguenti processi relativi ai contratti pubblici, per i quali sono previste le descritte misure:

B) AFFIDAMENTI DIRETTI

Al fine di evitare i rischi indicati in relazione agli affidamenti diretti sopra analizzati, è effettuato un controllo sui valori degli appalti affidati mediante procedure non concorrenziali rispetto al totale del valore degli appalti.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede un rapporto annuale

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 rapporto entro il 1 dicembre per le procedure avviate nel corso del precedente anno solare

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti) rispetto al valore di tutti gli appalti affidati nel precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 20%

C) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

Al fine di evitare i rischi indicati in relazione ai requisiti qualificazione ed aggiudicazione sopra analizzati, è effettuato un controllo su:

1) la percentuale di procedure nelle quali è pervenuta una sola offerta;

2) percentuale del numero di operatori economici che risultano aggiudicatari di più di un appalto negli ultimi due anni rispetto al numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede un rapporto annuale

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 rapporto entro il 1 dicembre per le procedure avviate nel corso del precedente anno solare

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

1) percentuale delle gare a cui ha partecipato un solo concorrente rispetto a tutte le gare avviate nel precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 20%

2) percentuale del numero di operatori economici che risultano aggiudicatari di più di un appalto negli ultimi due anni rispetto al numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame, esclusi gli affidamenti diretti; è atteso un valore inferiore al 15%

D) ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

Al fine di evitare i rischi indicati in relazione al processo di esclusione dei concorrenti sopra analizzato, è effettuato un controllo sulla percentuale di concorrenti esclusi rispetto ai partecipanti.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede un rapporto annuale

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 rapporto entro il 1 dicembre per le procedure avviate nel corso del precedente anno solare

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale dei concorrenti esclusi rispetto a tutti i concorrenti partecipanti alle procedure avviate nel precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 15%

E) MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, APPOSIZIONE DI RISERVE

Al fine di evitare i rischi indicati in relazione alle modifiche e varianti ed alle apposizioni di riserve, è effettuato un controllo su:

- 1) la percentuale di appalti di lavori con almeno una variante o modifica del contratto o apposizione di riserva rispetto al numero complessivo di appalti di lavori in corso durante l'anno;
- 2) gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede un rapporto annuale

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 rapporto entro il 1 dicembre per i lavori in corso durante il precedente anno solare

I responsabili: il responsabile dell'area tecnica

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

- 1) percentuale di appalti di lavori con almeno una variante o modifica del contratto o apposizione di riserva (riserva di valore superiore al 10% del contratto) rispetto al numero complessivo di appalti di lavori in corso durante il precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 50%;
- 2) percentuale di scostamento di costo di ogni singolo contratto di lavori in esecuzione durante il precedente anno solare; è atteso un valore medio inferiore al 15%;

F) COMUNICAZIONE DI ATTI DI CONTESTAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

In aggiunta alle misure predette, al fine di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi interessati al buon andamento dell'ente, si prevede che siano comunicate al responsabile per la prevenzione della corruzione tutti gli atti provenienti da terzi che contestano l'operato dell'ente in materia di contratti pubblici.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: è richiesta una comunicazione

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: le comunicazioni vanno rese note immediatamente

I responsabili: tutti i dipendenti

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di segnalazioni nell'anno solare; è atteso un valore non superiore a 3

G) MISURE GIA' PREVISTE IN ALTRI PUNTI DEL PIANO

Ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici sono previste ai punti 13.2, 13.6, 13.8, 13.9 del presente piano.

H) NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Con il presente atto è nominato responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante è l'istruttore tecnico addetto all'area tecnica, attualmente in persona della geom. Paola Ciocca.

AGGIORNAMENTO AREA CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2022

CONTRATTI PUBBLICI – AGGIORNAMENTO 2022

Il Consiglio dell' Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 2 febbraio 2022 ha approvato " Gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022."

In una sezione del documento ANAC, data la specificità del periodo che vede allo stesso tempo una legislazione legata all' emergenza Covid 19 e nello stesso tempo una profonda modifica del Codice degli appalti in itinere, ha fornito, sulla scorta di un esame delle irregolarità riscontrate dagli uffici di vigilanza e da un'analisi dei precedenti giudiziari, indicazioni in materia di contratti pubblici,

individuando delle adeguate misure preventive.

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI :

La disciplina comunitaria consente di derogare alla regola del confronto tra più offerte quando per motivi tecnici correlati all' oggetto dell' appalto, non esiste una possibile concorrenza per l' esperimento del confronto .Questo si verifica quando sul mercato esiste un unico operatore economico in grado di fornire la prestazione di cui la stazione appaltante ha bisogno.

Pertanto ogni Responsabile di servizio, qualora intenda procedere ad un affidamento diretto per questa motivazione, è tenuto a valutare i concetti di " esclusività /unicità" della prestazione richiesta, rammentando che i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi (delibera ANAC 548/2021), in quanto un bene o un servizio è da ritenersi infungibile quando è l' unico che possa garantire il soddisfacimento di un bisogno dell' Amministrazione.

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESTREMA URGENZA :

Le disposizioni comunitarie consentono di derogare alle procedure ordinarie quando quando per ragioni di estrema urgenza non sarebbe possibile rispettare i termini previsti per l'espletamento delle stesse. Ciò è consentito solo quando l' estrema urgenza derivi da eventi imprevedibili e non sia in alcun modo imputabile alla stazione appaltante). Al fine di evitare un uso improprio (ragioni di estrema urgenza addotte in verità imputabili alla stazione appaltante) i Responsabili di Servizio sono chiamati a svolgere un ` attività di monitoraggio e programmazione degli appalti.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN DIFFORMITA' A QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI GARA.

Secondo le disposizioni comunitarie, gli appalti sono aggiudicati all' operatore economico che oltre ad essere in possesso dei requisiti di partecipazione ha presentato un ` offerta conforme ai requisiti, alle condizioni di esecuzione ed alle caratteristiche che la stazione appaltante già indicato nella documentazione di gara. Ciò implica a carico dei Responsabili di servizio un onere di verifica circa la rispondenza fra quanto dichiarato dall' operatore economico e in sede di offerta e quanto dallo stesso adempiuto in fase di esecuzione.

LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA MEDIANTE RICHIESTA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE O DI ESECUZIONE NON GIUSTIFICATI.

Non risponde ai principi comunitari di trasparenza e non discriminazione, richiedere requisiti di idoneità o capacità o affidabilità o esecuzione all' affidatario che non siano effettivamente necessari ad assicurare l'adeguatezza della prestazione. Pertanto i Responsabili di Servizio dovranno definire requisiti di partecipazione e di esecuzione attinenti e proporzionati all' oggetto ed al valore dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più

alto numero di potenziali partecipanti ed evitare che requisiti eccessivamente stringenti comporti una strumentale riduzione della rosa dei partecipanti medesimi.

RINNOVI E PROROGHE CONTRATTUALI.

La disciplina comunitaria, ha ritenuto ammissibili alcune ipotesi tassative di modifica dei contratti , tra queste i rinnovi e le proroghe contrattuali. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, lo stesso è ammesso a condizione che sia stato espressamente previsto negli atti di gara e che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara.

La proroga dei contratti pubblici, cosiddetta tecnica, diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in attesa di nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità. Si tratta, in sostanza, di uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.

Appare quindi necessario che i Responsabili di servizio adottino adeguate misure per prevenire il ricorso improprio a tali due istituti, svolgendo un adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione dei servizi e degli acquisti, con un controllo periodico e monitoraggio delle scadenze contrattuali.

VALUTAZIONE ERRATA DELLA CONGRUITA' DELL' OFFERTA.

Al fine di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, i Responsabili di servizio devono prestare particolare attenzione che l'offerta di un prezzo particolarmente basso derivi da valutazioni o da prassi errate dal punto di vista tecnico, economico e giuridico. A tale fine la normativa consente di escludere le offerte che si ritengono anormalmente basse dopo una verifica delle stesse e tenuto conto delle giustificazioni sul prezzo o sui costi previsti che l'operatore economico è chiamato a fornire alla stazione appaltante.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SULLA BASE DI CRITERI IMPROPRI.

L'aggiudicazione degli appalti deve essere effettuata applicando per la scelta del contraente criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine ogni Responsabile di servizio dovrà indicare nei documenti di gara i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di questi criteri. I criteri devono essere ragionevoli e proporzionati all'oggetto del contratto, tenuto conto della natura dei beni, servizi e lavori da affidare.

ALLOCAZIONE DEI RISCHI NELLE CONCESSIONI.

L'elemento principale che caratterizza la concessione e la differenza dal contratto d'appalto è il trasferimento in capo al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalla pubblica Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, il rischio di costruzione, il rischio della domanda o il rischio operativo.

Ne consegue che la definizione dei rischi e l'esatta distribuzione degli stessi assume un'importanza primaria ai fini di una corretta qualificazione della concessione. fra soggetto pubblico e privato.

I Responsabili si Servizio dovranno quindi evitare che la predisposizione di una matrice di rischi approssimativa, faccia sì che si verifichi il mancato trasferimento degli stessi al soggetto privato.

ROTAZIONE.

Si richiamano infine i Responsabili del Servizio all'osservanza del principio di rotazione.

L'ANAC nel proprio ultimo parere afferma che *“Il principio di rotazione si applica, quindi, sia negli affidamenti di contratti pubblici c.d. sotto soglia, sia negli affidamenti di contratti di valore superiore alle soglie comunitarie. Più in dettaglio, come anche chiarito dal giudice amministrativo «il rispetto del principio di rotazione non è previsto solo dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 per i contratti sotto soglia, ma anche in ogni caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del medesimo d.lgs.»*

Attraverso tale principio, come osservato dall'Autorità nelle linee guida n. 4 aggiornate si vuole garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

13.11 Azioni in materia di governo del territorio

In adempimento di quanto previsto dal P.N.A. 2016, parte speciale VI "Governo del territorio", si individuano alcuni specifici rischi corruttivi che riguardano i più significativi processi pianificatori di livello comunale e le relative misure organizzative di prevenzione della corruzione.

In linea generale in tema di rischi di corruzione relativamente alla pianificazione territoriale ed al governo del territorio vi è da rilevare che nel Comune, date le ridotte dimensioni ed il limitato numero di dipendenti, il coinvolgimento degli organi politici, in primis Sindaco e Giunta Comunale, nell'elaborazione della pianificazione territoriale è estremamente rilevante e preponderante rispetto all'impegno dei dipendenti comunali. I redattori dei piani e delle relative varianti sono necessariamente professionisti esterni, per mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'ente. I rapporti con tali professionisti sono tenuti direttamente dagli organi politici, demandando ai dipendenti comunali soltanto l'elaborazione dei dettagli tecnici.

Poiché la normativa in materia di prevenzione della corruzione è espressamente volta ad intervenire sui rischi che interessano i dipendenti comunali e non gli amministratori, tutte le fasi successivamente indicate in cui l'intervento degli organi politici è prevalente saranno analizzate al fine di ridurre il rischio corruttivo dei tecnici esterni, non degli amministratori o dei dipendenti comunali. Se si facesse diversamente si dovrebbero imporre misure agli organi politici, non previste e non consentite dall'attuale normativa in materia.

A) Processi di pianificazione generale comunale

A1) Varianti specifiche

Possibili eventi rischiosi

Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante.

Misure

Data la prevalente attività degli organi politici dell'ente rispetto agli organi tecnici, non sono previste misure specifiche

A2) Fase di redazione del piano

Possibili eventi rischiosi

La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.

Misure

Dato che i rapporti con i professionisti esterni incaricati della redazione del piano sono tenuti direttamente dagli amministratori con il solo supporto dei dipendenti comunali, non sono previste misure specifiche per evitare la mancanza di corrispondenza tra scelte politiche e soluzioni tecniche adottate.

Il comune può valutare preventivamente la possibilità di associarsi con comuni confinanti per la redazione dei rispettivi piani, con conseguente risparmio di costi e possibilità di acquisire una visione più ampia e significativa di contesti territoriali contigui e omogenei.

E' opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare, con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche, e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche.

Va verificata l'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.

La normativa regionale già prevede ampie forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano, idonee ad acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, e per consentire a tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici.

A3) Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni

Possibili eventi rischiosi

In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.

Misure

Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.

A4) Fase di approvazione del piano

Possibili eventi rischiosi

In questa fase il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.

Misure

Data la prevalente attività degli organi politici dell'ente rispetto agli organi tecnici, non sono previste misure specifiche.

La normativa regionale già prevede una motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.

A5) Concorso di regione, provincia e altri enti pubblici al procedimento di approvazione

Nella legge regionale è previsto che la regione, la provincia e altri enti pubblici svolgano un'importante attività di concorso nel processo di approvazione dei piani comunali, finalizzata a garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio ed il rispetto di altri interessi pubblici.

Possibili eventi rischiosi

Nell'esercizio di tale funzione possono individuarsi alcuni eventi rischiosi tra cui:

- il decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche;
- l'istruttoria non approfondita del piano in esame da parte del responsabile del procedimento;
- l'accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni.

Misure

Le relative misure sono a carico degli altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione.

B) Processi di pianificazione attuativa

B1) Piani attuativi d'iniziativa privata

Possibili eventi rischiosi

Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso è quello della mancata coerenza con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.

Un'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi presuppone che sia valorizzata l'efficacia prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere realizzati. La chiarezza di tali indicazioni

consente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, ma anche della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti: la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare, ecc.

Misure

- incontri preliminari del responsabile del procedimento con i dipendenti dell'ufficio tecnico e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;
- predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;
- richiesta della presentazione di un programma economico-finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori;
- acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).

Ulteriori eventi rischiosi

Anche per i piani attuativi si pongono i rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni e approvazione dei piani urbanistici generali (A2-A3-A4), cui si rinvia anche in merito alle possibili misure di prevenzione, sottolineando anzi che nel caso dei piani esecutivi il livello di rischio deve essere considerato più elevato, a causa della più diretta vicinanza delle determinazioni di piano rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati.

B2) Piani attuativi di iniziativa pubblica

I piani attuativi di iniziativa pubblica sono caratterizzati in genere da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Inoltre nella realtà di un piccolo comune i casi di piani attuativi di iniziativa pubblica sono sostanzialmente inesistenti, pertanto non sono previste misure specifiche.

B3) Convenzione urbanistica

Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento.

Possibili eventi rischiosi

Mancanza di completezza e adeguatezza dei contenuti della convenzione.

Misura

Sono utilizzati schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli aspetti sopra richiamati, eventualmente modificati e integrati alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale. Il Comune può dotarsi di un proprio schema-tipo o far riferimento al modello elaborato dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013.

B4) Calcolo degli oneri

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il Testo Unico sull'edilizia dispone articolati e dettagliati criteri per il calcolo del contributo dovuto per il permesso di costruire (art. 16, co. 1, d.p.r. 380/2001).

Possibili eventi rischiosi

Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.

Misura

Attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale competente, da inserire nella convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli

oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione.

B5) Individuazione delle opere di urbanizzazione

Altrettanto rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.).

Possibili eventi rischiosi

Possibili eventi rischiosi possono essere: l'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.

Misure

- previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;
- calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe;
- previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.

B6) Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali

contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione.

Possibili eventi rischiosi

I possibili eventi rischiosi consistono dunque: nell'errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); nell'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; nell'acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.

Misure

Dato che anche nell'attività di cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione gli organi politici dell'ente sono coinvolti direttamente, non sono previste misure specifiche per evitare i rischi di danni alla collettività sopra evidenziati.

La quantificazione della quantità di aree da cedere è svolta da un responsabile del procedimento diverso dal responsabile dell'area, ove sia presente tale figura nell'organico dell'ente.

B7) Monetizzazione delle aree a standard

In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione all'estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.

Possibili eventi rischiosi

Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può essere causa di eventi rischiosi, comportando minori entrate per le finanze comunali. Non si rilevano rischi di elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o

parcheggi - in aree di pregio, in quanto la monetizzazione è contenuta nella convenzione, il cui schema è approvato dagli organi politici competenti.

Misure

- adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente;
- previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso il coinvolgimento dell'istruttore tecnico, se presente, o in caso di sua assenza di un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate;
- previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.

B8) Approvazione del piano attuativo

Possibili eventi rischiosi

Nel corso del processo di approvazione del piano attuativo sono riscontrabili gli eventi rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato) che sono stati esaminati, con riferimento al piano generale, ai precedenti paragrafi A2-A3-A4.

Misure

Per le misure preventive si rinvia alle indicazioni fornite nei suddetti paragrafi.

B9) Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Possibili eventi rischiosi

La fase dell'esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove l'amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al

fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.

Le carenze nell'espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l'ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi.

Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.

Misure

- verifica da parte dei dipendenti dell'ufficio tecnico della correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, compresa la qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire;
- comunicazione a carico del soggetto attuatore delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge;
- verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione;
- nomina del collaudatore da parte del comune; se gli oneri sono a carico del privato attuatore, deve essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato;
- previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate.

C) Permessi di costruire convenzionati

Il permesso di costruire convenzionato può essere rilasciato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata (art. 28-bis del d.p.r. 380/2001). Detto istituto è caratterizzato dal fatto che il rilascio del titolo edilizio è preceduto dalla stipula di una convenzione urbanistica.

Possibili eventi rischiosi

Si osserva, di conseguenza, che gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa per quanto riguarda la stipula della convenzione, la coerenza della convenzione con i contenuti del piano urbanistico di riferimento, la definizione degli oneri da versare, la cessione di aree o la monetizzazione, l'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione).

Misure

Per l'analisi di questi processi e per le relative misure di prevenzione si fa quindi riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo B).

D) Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi

Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato dalla elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare. Le funzioni edilizie sono svolte infatti da un ufficio speciale, oggi denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE) e Sportello unico per le attività produttive (SUAP), chiamati ad applicare una disciplina che attiene non soltanto alla normativa urbanistica ed edilizia di carattere locale, ma anche alla normativa tecnica sui requisiti delle opere, ai limiti e condizioni alle trasformazioni del territorio, etc. Tali peculiarità comportano che il personale dotato di adeguate competenze si formi in un lungo periodo di tempo e sia stabilmente assegnato a tali compiti.

Inoltre, si evidenzia che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica delle istanze presentate dai privati sono considerati espressione di attività vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge non sussistono margini di discrezionalità, né circa l'ammissibilità dell'intervento, né sui contenuti progettuali dello stesso. Nondimeno, l'ampiezza e la complessità della normativa da applicare è tale da indurre a considerare l'attività edilizia un'area di rischio specifico.

In generale, un contributo positivo di significativa trasparenza dei processi valutativi degli interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, è offerto dalla modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la

semplificazione. Tale modulistica, infatti, richiedendo un'analitica disamina delle caratteristiche del progetto, delle normative tecniche e delle discipline vincolistiche da applicare, da una parte ha ridotto significativamente le incertezze normative insite nella materia, dall'altra consente di ricostruire in modo analitico sia i contenuti delle asseverazioni del committente e del professionista abilitato, sia l'oggetto della valutazione delle strutture comunali.

Ciò nonostante ogni intervento edilizio presenta elementi di specificità e peculiarità che richiedono una complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo decisionale che può quindi essere oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e applicazioni normative. Inoltre, a differenza dei processi di pianificazione urbanistica, in questa area non sono previste adeguate forme di pubblicità del processo decisionale, bensì solo la possibilità per i soggetti interessati di prendere conoscenza dei titoli abilitativi presentati o rilasciati, a conclusione del procedimento abilitativo.

Sotto il profilo della complessità e rilevanza dei processi interpretativi non sussistono differenze significative tra i diversi tipi di titoli abilitativi edilizi, in quanto è sempre necessaria un'attività istruttoria che porti all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato.

D1) Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria

Possibili eventi rischiosi

In questa fase il principale evento rischioso consiste nell'assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.

Quanto all'attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.

Misure

- i doveri di comportamento, introdotti nei codici di comportamento di amministrazione, consistenti nel divieto di svolgere attività esterne, se non al di

fuori dell'ambito territoriale di competenza, e nell'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi;

- partecipazione al procedimento sia dell'istruttore tecnico, se presente, sia dell'istruttore direttivo.

D2) Richiesta di integrazioni documentali

Possibili eventi rischiosi

La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti.

Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso.

Misure

L'istruttoria delle pratiche per le quali vige il silenzio assenso è conclusa con atto che dimostra l'attività svolta.

Ove sia presente l'istruttore tecnico, il responsabile dell'area tecnica effettua un controllo a campione sui titoli edilizi rilasciati per silenzio assenso.

Ove si riscontrino casi di non conclusione formale dell'istruttoria, è svolto di un monitoraggio delle cause del ritardo e una verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità.

D3) Calcolo del contributo di costruzione

Le amministrazioni devono porre attenzione al calcolo del contributo di costruzione da corrispondere, alla corretta applicazione delle modalità di rateizzazione dello stesso e all'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo.

Possibili eventi rischiosi

Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono: l'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.

Misure

Se è presente un istruttore tecnico, questi si occupa dell'istruttoria ed il responsabile del provvedimento verifica l'attività svolta, compreso il detto calcolo.

D4) Controllo dei titoli rilasciati

Possibili eventi rischiosi

In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.

Misure

Il controllo è svolto, nei limiti delle sue competenze, dal responsabile per la prevenzione della corruzione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

E) Vigilanza

L'attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.

Quest'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria.

Possibili eventi rischiosi

Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nell'omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio. Altro evento rischioso può essere individuato nell'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio.

Una particolare attenzione si deve avere per i processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori. Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al rispetto della disciplina che incide sull'attività edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di controllo e sottoposti alla generale funzione comunale di vigilanza sull'attività edilizia, il cui esercizio e le cui modalità di svolgimento di norma non sono soggetti a criteri rigorosi e verificabili.

Misure

Il mancato controllo delle segnalazioni di abusi ricevute va perseguito sotto i profili delle responsabilità disciplinari, contabili e penali.

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie può essere individuata la seguente misura specifica:

- collaborazione dell'istruttore tecnico, se presente, per l'esercizio di attività di accertamento complesse, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino.

La prevenzione rispetto al rischio di mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire, è realizzata mediante la comunicazione dell'abuso da parte del segretario comunale alla procura della repubblica per l'esercizio della sanzione penale e la pubblicazione di tale comunicazione all'albo pretorio.

13.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Misura:

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento comunale previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato da parte del responsabile dell'area competente sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: legata alla trasparenza della procedura e delle informazioni

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: la pubblicazione deve essere tempestiva

I responsabili: responsabile dell'area affari generali

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di pubblicità eseguita rispetto ai contributi assegnati; valore atteso 100%

13.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Misura:

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato da parte del responsabile del personale sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: legata alla trasparenza della procedura e delle informazioni

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: la pubblicazione delle informazioni deve essere tempestiva

I responsabili: responsabile del personale e responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di pubblicità eseguita rispetto alle procedure svolte; valore atteso 100%

13.14. Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC e collegamento con il documento unico di programmazione e con il piano della performance

Gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza sono previsti nel documento unico di programmazione.

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili di area sono nominati referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del controllo anticorruzione.

Ai fini del monitoraggio i responsabili di area ed i dipendenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

La collaborazione con il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono inserite quali obiettivi organizzativi o individuali assegnati agli uffici e/o ai responsabili di servizio.

Entro il 1 dicembre i responsabili compilano la scheda di rilevazione dell'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione relativa al precedente anno solare dal 15 novembre al 15 novembre, allegata al presente piano alla lettera "A".

Una volta all'anno l'esito del monitoraggio è trasfuso in una relazione, la quale può riguardare anche l'attività del controllo di regolarità amministrativa ed

anticorruzione. La relazione riferisce sull'esito degli indicatori individuati per ciascuna misura.

Il monitoraggio sull'attuazione del piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, effettuato in concomitanza con il controllo successivo di regolarità amministrativa, con le schede di rilevazione e mediante colloqui con i responsabili dei servizi, ha mostrato un elevato grado di attuazione del piano medesimo.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata, in quanto gli indicatori valutati sono quelli suggeriti dall'Anac

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: appesantimento burocratico delle molteplici relazioni richieste a vario titolo ai responsabili

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 volta all'anno entro il 1 dicembre

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: sono indicati nella scheda indicata nel presente punto.

13.15. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCPT e alle connesse misure.

Misura:

Il PTCPT è pubblicato in evidenza sul sito *web* del Comune, oltre che nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*".

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi,

corruzione, come previsto per la materia dei contratti pubblici al precedente punto 13.10, lettera F.

Le relative segnalazioni possono essere indirizzate al responsabile per la prevenzione della corruzione – segretario comunale ed inviate con lettera o con messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@comune.samolaco.so.it.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata per l'apporto che gli interessati possono dare all'attività di controllo

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: la pubblicazione sul sito è tempestiva ed il ricevimento delle segnalazioni è sempre attivo

I responsabili: il responsabile della trasparenza per la pubblicazione del piano ed il responsabile per la prevenzione della corruzione per il ricevimento delle segnalazioni

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: la pubblicazione del piano è attesa come tempestiva

Misure ulteriori:

13.16. Coordinamento con il controllo di regolarità amministrativa e Piano della performance

Durante l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato ai sensi del regolamento comunale per l'espletamento dei controlli interni, è contestualmente svolta una verifica del rispetto delle prescrizioni del piano per la prevenzione della corruzione.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: controllo successivo a campione con efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: aggravamento dell'attività del responsabile per la prevenzione della corruzione, privo di qualsiasi supporto organizzativo per mancanza di personale da destinare alla funzione

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in

particolare

La tempistica: almeno due volte all'anno

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: svolgimento dei controlli previsti; si attende che non si verifichino comportamenti di corruzione

13.17. Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Misura:

Si procede alla progressiva informatizzazione dei processi.

Per i processi informatizzati deve risultare chi è responsabile del procedimento.

Per i processi non informatizzati il provvedimento finale è sottoscritto dal responsabile del provvedimento e dal responsabile del procedimento.

Aree di rischio interessate: tutte le aree

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: rilevante perché consente di verificare le responsabilità

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: va attuata progressivamente in relazione alle risorse finanziarie dell'ente

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: i processi vanno rielaborati per renderli conformi alle procedure informatizzate

La tempistica: in parte già esistente e da estendere progressivamente, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente.

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di processi informatizzati rispetto a tutti i processi gestiti; valore atteso: superiore al 50%

13.18. Accesso telematico

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno

e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Misura:

La sezione "amministrazione trasparente" è completata ed aggiornata sotto la responsabilità dei responsabili dei procedimenti che detengono le informazioni da pubblicare.

Si procede a rendere operativo l'accesso telematico agli interessati di alcuni procedimenti. Per l'area dei contratti pubblici l'accesso telematico è ampiamente garantito dall'uso diffuso dei mercati elettronici.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata, legata al controllo diffuso consentito dall'accesso alle informazioni

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibilità non agevole, sia per l'elevatissima quantità di informazioni da pubblicare, sia per i costi finanziari ed organizzativi per attuare l'accesso telematico ai procedimenti

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: modifica delle modalità di trattazione dei processi per adeguarle all'accesso telematico

La tempistica: la sezione amministrazione trasparente è attiva e va aggiornata in conformità alla tempistica prevista; l'accesso telematico è progressivamente attuato in relazione alle disponibilità finanziarie e tecnologiche dell'ente

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: per la pubblicazione delle informazioni nella sezione amministrazione trasparente è effettuato un controllo annuale; è atteso un valore di adempimento superiore mediamente al 75%.

13.19. Ulteriori misure da individuare

Allo stato attuale non sono considerate necessarie ulteriori misure, in quanto il rischio stimato dei processi risulta di valore assoluto ridotto. Eventuali misure ulteriori che dovessero essere considerate utili o necessarie saranno valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto del nucleo di valutazione, tenendo conto

anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità e dei controlli interni.

14. Individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei responsabili di procedimento e dei responsabili di servizio

Normativa:

- d.lgs. 22/6/2007 n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- d.lgs. 21/11/2007 n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- decreto Ministero dell'Interno 25/9/2015, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione".

Tale normativa è volta a prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine è prevista la collaborazione della pubblica amministrazione nella segnalazione di operazioni sospette.

In particolare il decreto Ministero dell'Interno 25/9/2015 determina alcuni indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. **Detto decreto è allegato al presente piano di prevenzione della corruzione alla lettera "B".**

Tutti i responsabili di procedimenti amministrativi e tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a segnalare le operazioni sospette e sono qualificati "gestori" ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale.

La segnalazione di operazioni sospette è comunicata tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione, in busta chiusa inserita in una seconda busta chiusa, con l'indicazione sulla busta interna che trattasi di corrispondenza personale destinata al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il responsabile tiene un registro riservato che vidima al momento della prima segnalazione. Su tale registro annota la segnalazione, la quale è conservata in modo riservato e comunicata tempestivamente in modo riservato all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia secondo le modalità previste.

Il segnalante è indicato soltanto con la denominazione di "segnalante n. ___", nella quale il numero fa riferimento al numero progressivo del registro riservato tenuto dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il responsabile valuta se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa per l'effettuazione della segnalazione. Qualora ritenga che tali presupposti non ricorrano, inserisce nel registro una nota motivata e non procede alla segnalazione.

Tutti gli atti connessi con l'operazione sospetta e con la segnalazione sono puntualmente motivati.

La ripartizione delle responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore è desumibile dagli atti motivati posti in essere da ciascun soggetto.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

E' effettuata annualmente una formazione a tutti i responsabili di procedimento ed ai responsabili di servizio sulla materia. La formazione può essere svolta anche contestualmente a quella in materia di tutela per la prevenzione della corruzione. In tale sede sono impartite indicazioni per garantire l'omogeneità dei comportamenti.

All'interno della scheda di rilevazione dell'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione è inserito un punto riguardante l'eventuale rilevazione

di operazioni nelle quali sono state individuati uno o più indicatori di anomalia, anche nel caso in cui non si sia dato corso alla segnalazione al gestore.

15. Modalità di aggiornamento del piano

L'aggiornamento annuale del piano terrà conto dei seguenti fattori:

- a) gestione associata di funzioni e servizi;
- b) normative sopravvenute che impongano ulteriori adempimenti o che li semplifichino;
- c) normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- d) emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del piano;
- e) nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

L'aggiornamento seguirà la stessa procedura seguita per la prima adozione del piano e dovrà essere predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno, salva la necessità di intervenire con modifiche al presente piano nel corso dell'anno.

Con l'approvazione del presente piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso.

Sezione II
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2021 - 2023

1 – Disposizioni generali, organizzazione e funzioni del Comune

L'organizzazione del Comune e le funzioni dallo stesso esercitate sono descritte nel vigente statuto comunale, nel regolamento degli uffici e servizi e nell'organigramma, oltre che, per la parte finanziaria e dei controlli, nel regolamento di contabilità e nel regolamento sui controlli interni, per la parte contrattuale e delle opere pubbliche nel regolamento in materia.

A tali disposizione regolamentari si fa quindi espresso rinvio.

2 – Principali novità

Il presente programma mira al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle disposizioni sulla trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, in particolare attua quanto previsto dalla legge 190 del 2012 e dal decreto legislativo 33 del 2013, come modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

3 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice degli atti di indirizzo

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza ed integrità da raggiungere nel triennio sono i seguenti:

- il sito, essendo di servizio, dovrà contenere in apertura un limitato numero di informazioni in modo che il cittadino possa con facilità reperire la voce che a lui interessa;
- il sito dovrà essere sempre aggiornato;
- all'interno della sezione corrispondente dell'Amministrazione trasparente è indicato per singolo procedimento l'elenco degli adempimenti richiesti e la modulistica aggiornata.

Per ulteriori obiettivi strategici in materia di integrità da raggiungere nel triennio si rinvia a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

4 – Coordinamento con altri documenti programmatici e strategico-gestionali e con il piano della performance

Il documento unico di programmazione definisce gli obiettivi strategici, che sono recepiti nel piano per la prevenzione della corruzione e nel programma per la trasparenza e l'integrità.

Il programma deve essere connesso al piano della performance ed al regolamento comunale sul sistema di valutazione del personale.

A tal fine gli obiettivi fissati nel presente programma dovranno essere recepiti all'interno del piano della performance ed essere oggetto di verifica finale.

5 - Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma.

Il programma viene elaborato annualmente dal responsabile per la trasparenza sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti forniti da ogni singolo dipendente del Comune, frutto dell'esperienza maturata nell'ambito dei singoli procedimenti amministrativi gestiti.

6 - Modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi e risultati di tale coinvolgimento.

Con avviso pubblicato nella pagina iniziale del sito istituzionale del Comune è stato richiesto a chiunque avesse interesse di fornire proposte per la redazione del presente programma. Nessuna risposta è pervenuta.

Il Responsabile della trasparenza vaglia eventuali successive osservazioni per un eventuale adeguamento del programma anche prima dell'aggiornamento annuale.

7 - Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice.

Il programma triennale della trasparenza è stato approvato definitivamente per la prima volta entro il 31 gennaio 2014.

Entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno il programma è aggiornato su proposta del responsabile della trasparenza secondo l'iter descritto negli articoli precedenti.

8 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati.

Il testo definitivo del programma è reso disponibile sul sito Internet nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

9 - Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza

Annualmente il responsabile della trasparenza, in collaborazione con i responsabili dei servizi dell'Ente e con il nucleo di valutazione, organizza la giornata della trasparenza nella quale dà la possibilità alla cittadinanza ed agli utenti di formulare delle proposte di miglioramento dei servizi che favoriscano maggiormente la trasparenza amministrativa.

10 – Organizzazione fondamentale dei flussi informativi

Ciascun responsabile di area è responsabile della pubblicazione ed aggiornamento dei dati soggetti agli obblighi di trasparenza di competenza della sua area.

Ove lo stesso evidenzi degli ostacoli o impedimenti all'attuazione degli obblighi a lui ascritti, ha il dovere di riferirne per iscritto e senza ritardo al responsabile della trasparenza e al nucleo di valutazione indicando le possibili soluzioni.

Ciascun dipendente, per la parte di dati soggetti agli obblighi della trasparenza da esso stesso trattati e nell'ambito dei procedimenti assegnatigli, è responsabile del trattamento dei dati (individuazione, elaborazione e trasmissione dei dati al responsabile per la pubblicazione) ed ha l'obbligo:

- di garantirne la conservazione mediante l'inserimento degli stessi all'interno dell'archivio comunale per la parte a lui accessibile e secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di conservazione dei documenti;
- di trasmetterli al responsabile della pubblicazione senza ritardo perché siano pubblicati sul sito Internet del Comune tempestivamente o, se è egli stesso responsabile della pubblicazione, di pubblicarli tempestivamente.

Qui di seguito sono indicate le responsabilità in materia di flussi informativi, con indicazione dei procedimenti aggregati per servizi:

SERVIZIO/AREA	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Demografico elettorale statistico leva protocollo archivio u.r.p.	istruttore amministrativo addetto al servizio	Agente di polizia
Affari generali tributi socio culturale sport segreteria	Responsabile del servizio affari generali tributi socio culturale sport	Agente di polizia
Vigilanza	Agente di polizia	Agente di polizia
Tecnico	istruttore tecnico addetto al servizio	Agente di polizia
Finanziario, risorse umane	responsabile del servizio finanziario	Agente di polizia

In caso di assenza del dipendente, i relativi obblighi incombono sul responsabile del servizio o su chi legalmente lo sostituisce.

11 - Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il responsabile della trasparenza.

Sono individuati quali referenti per la trasparenza i responsabili di area.

Il coordinamento dell'attività dei referenti con l'attività del responsabile della trasparenza avviene mediante confronti periodici diretti.

12 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Per la regolarità e la tempestività delle comunicazioni sono apprestate le seguenti misure organizzative:

- ✓ l'uso preferenziale delle e-mail e della P.E.C. sia nelle comunicazioni interne che in quelle esterne;
- ✓ la progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi e l'avvio della procedura di accesso on-line ai procedimenti amministrativi.

13 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.

Ciascun responsabile di servizio ha l'obbligo di effettuare un controllo periodico a campione almeno annuale sull'osservanza dei doveri di trasparenza relativi ai procedimenti di competenza della propria area. **Per tale motivo ciascun responsabile di servizio è individuato quale referente del responsabile della trasparenza e del nucleo di valutazione.** In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza riferisce al responsabile per la trasparenza.

Il responsabile della trasparenza può svolgere controlli a campione in ogni momento ed effettua un controllo annuale in corrispondenza della verifica da parte del nucleo di valutazione.

L'attuazione degli obblighi connessi alla trasparenza è recepita all'interno del piano della performance. La valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ed il livello di attuazione di quanto programmato a tale scopo viene effettuata nei medesimi termini e con le medesime modalità previsti nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di valutazione del personale.

Gli articoli 8 e 9 del decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede l'obbligo di tutti i dipendenti di adempiere a quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione ed al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a pena di sanzioni disciplinari.

14 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente".

La sezione "Amministrazione Trasparente" è fornita di uno strumento informatico che è in grado di verificare il numero di accessi a tale sezione e il numero di file scaricati.

15 - Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.

L'accesso civico è garantito secondo le disposizioni di legge. Per assicurare la sua efficacia viene data informativa generale con avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet istituzionale dell'ente.

16 - Dati ulteriori

La Giunta può individuare dati ulteriori da pubblicare nel sito Internet dell'Ente ai fini della trasparenza indicandone il responsabile.

Sulla base di quanto deliberato, detto incaricato predispone delle tabelle in formato aperto contenenti i dati, da pubblicare a sua cura entro la fine dell'anno e nel triennio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del D.lgs. 33 del 2013.

Di quanto fatto informa immediatamente il Nucleo di Valutazione e il Responsabile della trasparenza.

ALLEGATO "A" AL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

**SCHEMA DI RILEVAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 – 2023
ANNO**

RESPONSABILE: _____

AREA: _____

10. Formazione in tema di anticorruzione

I responsabili: il responsabile della prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: formazione obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio

SI / NO

11. Codice di comportamento

I responsabili: i responsabili dei servizi ed il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di procedimenti disciplinari conclusi con sanzioni attinenti a ipotesi di corruzione: _____

(valore atteso: zero)

12. Trasparenza

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi ed il responsabile della trasparenza

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di adempimento degli obblighi di pubblicità: _____ (valore atteso: mediamente superiore al 75%)

13.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale – misura sostitutiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale dei procedimenti di competenza dell'area tecnica in cui l'istruttore tecnico ha svolto le funzioni di

responsabile del procedimento: _____% (valore atteso: 100%)

13.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di clausole compromissorie contenute nei contratti e compromessi rispetto al numero complessivo dei contratti stipulati: _____% (valore atteso inferiore al 10%)

13.3. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di violazioni accertate alla normativa sugli incarichi rispetto alle domande presentate:

_____/____ (valore atteso: zero)

13.4. Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: dichiarazioni false accertate: _____ (valore atteso: zero)

13.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di contratti in cui è inserita la clausola prevista dall'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 rispetto al numero complessivo di contratti conclusi:

_____% (valore atteso: superiore al 90%)

13.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici (partecipazione a commissioni di concorso o di gara e svolgimento di funzioni direttive)

I responsabili: i responsabili dei servizi ed i commissari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di dichiarazioni false rispetto al totale delle dichiarazioni: _____/_____

(valore atteso: zero)

13.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'ufficio per i procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni ricevute nel corso dell'anno: _____ (valore atteso: inferiore a cinque)

13.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di esclusioni dalla gara / risoluzioni del contratto per violazione del protocollo di legalità rispetto al numero di gare esperite nell'anno con applicazione del protocollo di legalità:

_____/_____ (valore atteso: zero)

13.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio:

1) percentuale di procedimenti conclusi fuori termine rispetto al numero complessivo di procedimenti: _____% (valore atteso: inferiore al 10%)

2) tempo medio di superamento dei termini per la conclusione del procedimento:
_____ giorni (valore atteso: inferiore a 10 giorni)

13.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti ed ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

A) RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE ED INTERESSI ESTERNI

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio: controllo successivo di regolarità amministrativa svolto su tutti gli atti con relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, verifica di legittimità:

_____ % (valore atteso: 100%)

B) AFFIDAMENTI DIRETTI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti) rispetto al valore di tutti gli appalti affidati nel precedente anno solare (15 novembre – 15 novembre): _____
% (valore atteso: inferiore al 20%)

C) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio:

1) percentuale del numero delle gare a cui ha partecipato un solo concorrente rispetto a tutte le gare avviate nel precedente anno solare (15 novembre – 15 novembre):

_____ % (valore atteso: inferiore al 20%)

2) percentuale del numero di operatori economici che risultano aggiudicatari di più di un appalto negli ultimi due anni (15 novembre – 15 novembre) rispetto al numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame, esclusi gli affidamenti diretti:

_____ % (valore atteso: inferiore al

15%)

D) ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale dei concorrenti esclusi rispetto a tutti i concorrenti partecipanti alle procedure avviate nel precedente anno solare (15 novembre – 15 novembre): _____ (valore atteso: inferiore al 15%)

E) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I responsabili: il responsabile dell'area tecnica

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

1) percentuale di appalti di lavori con almeno una variante o modifica del contratto o apposizione di riserva (riserva di valore superiore al 10% del contratto) rispetto al numero complessivo di appalti di lavori in corso durante il precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 50%

_____ % (valore atteso: inferiore al 50%);

2) percentuale di scostamento medio di costo dei contratti di lavori in esecuzione durante il precedente anno solare (15 novembre – 15 novembre):

_____ (valore atteso: valore medio inferiore al 15%)

F) COMUNICAZIONE DI ATTI DI CONTESTAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

I responsabili: tutti i dipendenti

Gli indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni nell'anno solare: _____ (valore atteso: non superiori a tre)

13.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

I responsabili: responsabile dell'area affari generali

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di pubblicità eseguita rispetto ai contributi assegnati:

_____ % (valore atteso 100%)

13.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I responsabili: responsabile del personale

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di pubblicità eseguita rispetto alle procedure svolte: _____%

(valore atteso 100%)

13.14. Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC e collegamento con il documento unico di programmazione e con il piano della performance

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: sono indicati nella presente scheda

13.15. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

I responsabili: il responsabile della trasparenza per la pubblicazione del piano ed il responsabile per la prevenzione della corruzione per il ricevimento delle segnalazioni

Gli indicatori di monitoraggio: la pubblicazione del piano:

_____ (valore atteso: avvenuta e tempestiva)

13.16. Coordinamento con il controllo di regolarità amministrativa

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio: svolgimento dei controlli previsti con esito:

_____ (valore atteso: nessun comportamento di corruzione)

13.17. Informatizzazione dei processi

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di processi informatizzati rispetto a tutti i processi gestiti: _____%

(valore atteso superiore al 50%)

13.18. Accesso telematico

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale media di adempimento per la pubblicazione delle informazioni nella sezione amministrazione trasparente:

_____ % (valore atteso: superiore mediamente al 75%).

14. Individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei responsabili di procedimento e dei responsabili di servizio

Indicare il numero di operazioni nelle quali un responsabile di procedimento o responsabile di servizio ha individuato la presenza di almeno un indicatore di anomalia previsto dal decreto Ministero dell'Interno 25/9/2015, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" (allegato "B" al piano per la prevenzione della corruzione), anche se non è stata effettuata la comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione:

ALLEGATO: TABELLA TRASPARENZA

Data _____

Firma _____

ALLEGATO "B" AL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Ministero dell'interno

D.M. 25/09/2015

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Publicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2015, n. 233.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. Definizioni

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Indicatori di anomalia

Art. 4. Obbligo di segnalazione

Art. 5. Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

Art. 6. Procedure interne

Art. 7. Modalità di segnalazione

Art. 8. Formazione

Art. 9. Disposizioni finali

Allegato

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto;

l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;

l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 2011 e successive modificazioni, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Visto il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si è pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015;

Su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:

a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;

b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;

c) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di

uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;

e) «persone politicamente esposte»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;

f) «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione»;

g) «UIF»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e

loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonché le città metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori».

2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

Art. 3. Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonché di tutte le altre informazioni disponibili.

4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attività in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità o significativo ammontare dell'operazione.

Art. 4. Obbligo di segnalazione

1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

5. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.

6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte

comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

Art. 5. Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 109/2007.

3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.

Art. 6. Procedure interne

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività

svolta e delle dimensioni organizzative e operative.

3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore".

4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture organizzative particolarmente complesse è possibile individuare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore.

9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.

11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7. Modalità di segnalazione

1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.

2. La segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.

4. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

Art. 8. Formazione

1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

Art. 9. Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione degli uffici della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Allegato

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o

territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio,

familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività

esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo

(ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore controlli fiscali (3)

Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di società fittizie.

Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.

Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili.

Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attività di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa.

Ricezione frequente di rilevanti disponibilità finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione.

Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o

all'oro.

Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio.

Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attività di pulizia e manutenzione, attività di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attività di commercio di beni a contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive.

Settore appalti (4)

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva

esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore

alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici (5)

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che

operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero

frequente affitto o subaffitto di attività.

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

(3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

(4) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

(5) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.